

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 27 agosto 2019

Aoste, le 27 août 2019

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione - Affari legislativi
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
Tel. (0165) 273305 - Fax (0165) 273869
E-mail: bur@regione.vda.it

Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:

Présidence de la Région - Affaires législatives
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes-11100 AOSTE
Tél. (0165) 273305 - Fax (0165) 273869
E-mail: bur@regione.vda.it

Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 3350 a pag. 3352

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione —
Leggi e regolamenti —
Corte costituzionale 3353
Atti relativi ai referendum —

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione 3367
Atti degli Assessori regionali —
Atti del Presidente del Consiglio regionale —
Atti dei dirigenti regionali 3368
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale..... 3379
Avvisi e comunicati —
Atti emanati da altre amministrazioni 3403

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi —
Bandi e avvisi di gara —

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 3350 à la page 3352

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application —
Lois et règlements —
Cour constitutionnelle 3353
Actes relatifs aux référendums —

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région 3367
Actes des Assesseurs régionaux..... —
Actes du Président du Conseil régional —
Actes des dirigeants de la Région 3368
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional.. 3379
Avis et communiqués —
Actes émanant des autres administrations 3403

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours —
Avis d'appel d'offres —

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Sentenza n. 147 del 8 maggio 2019.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
pag. 3353

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Arrêté n° 335 du 2 août 2019,

Decreto 2 agosto 2019, n. 335.

portant autorisation d'attribuer le nom de « *Primo Levi* » aux locaux accueillant la bibliothèque située au premier étage en sous-sol de la maison communale de SAINT-VINCENT, au 7 de la rue Vuillerminaz, aux termes de l'art. 1^{er} quater de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.

Autorizzazione all'attribuzione della denominazione "*Primo Levi*" ai locali destinati a sede della biblioteca al primo piano interrato del Municipio di SAINT-VINCENT situato in via Vuillerminaz, 7, ai sensi dell'art. 1 quater della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61.

page 3367

pag. 3367

Decreto 5 agosto 2019, n. 339.

Arrêté n° 339 du 5 août 2019,

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della l.r. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di rifacimento del marciapiede lungo la strada regionale n. 11 di Verrayes e Saint-Denis, in località Avenue Arberaz in Comune di CHAMBAVE.

portant approbation, au sens de l'art. 29 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, du projet définitif des travaux de remise en état du trottoir le long de la route régionale n° 11 de Verrayes et Saint-Denis, à la hauteur de l'avenue Arbéraz, dans la Commune de CHAMBAVE.

pag. 3367

page 3367

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
ARTIGIANATO**

**ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITES
PRODUCTIVES ET DE L'ARTISANAT**

Provvedimento dirigenziale 2 agosto 2019, n. 4532.

Acte du dirigeant n° 4532 du 2 août 2019,

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021.

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de caisse et modification du budget prévisionnel et du budget de gestion 2019/2021 de la Région.

pag. 3368

page 3368

**ASSESSORATO
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI**

Provvedimento dirigenziale 5 agosto 2019, n. 4538.

Approvazione, per le finalità di cui all'art. 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.), dell'aggiornamento all'anno 2019 dell'elenco dei rifugi alpini operanti in Valle d'Aosta.

pag. 3376

Provvedimento dirigenziale 7 agosto 2019, n. 4611.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), della classificazione a tre stelle all'albergo all'insegna "HOTEL HIRONDELLE" di AOSTA.

pag. 3378

Provvedimento dirigenziale 7 agosto 2019, n. 4612.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), della classificazione a due stelle alla residenza turistico-alberghiera all'insegna "HALLDIS GRESSONEY" di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

pag. 3379

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 26 luglio 2019, n. 1026.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi di diverse missioni.

pag. 3379

Deliberazione 2 agosto 2019, n. 1053.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per spostamenti tra le dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per il personale.

pag. 3383

Deliberazione 2 agosto 2019, n. 1054.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2019/2021,

**ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE,
DE L'AGRICULTURE ET DES BIENS CULTURELS**

Acte du dirigeant n° 4538 du 5 août 2019,

portant approbation, aux fins visées à l'art. 109 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Texte unique des lois en matière de sécurité publique - T.U.L.P.S.), de la mise à jour, au titre de 2019, de la liste des refuges de haute montagne de la Vallée d'Aoste.

page 3376

Acte du dirigeant n° 4611 du 7 août 2019,

portant classement de *Hotel Hironnelle* d'AOSTE dans la catégorie 3 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers).

page 3378

Acte du dirigeant n° 4612 du 7 août 2019,

portant classement de la résidence touristique et hôtelière *Halldis Gressoney* de GRESSONEY-SAINT-JEAN dans la catégorie 2 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers).

page 3379

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1026 du 26 juillet 2019,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2019/2021 de la Région du fait du transfert de crédits entre les fonds de caisse de missions et de programmes différents.

page 3379

Délibération n° 1053 du 2 août 2019,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du virement de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux programmes concernant les dépenses de personnel.

page 3383

Délibération n° 1054 du 2 août 2019,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2019/2021 de la Région du fait du transfert de crédits

per variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi di diverse missioni.

pag. 3391

Deliberazione 9 agosto 2019, n. 1096.

Aggiornamento delle disposizioni attuative del Capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 inerenti alle sponsorizzazioni nel settore sportivo. revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 281/2011, n. 228/2019 e n. 295/2019.

pag. 3394

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di HÔNE. Deliberazione 6 agosto 2019, n. 26.

Esame richiesta di sdemanializzazione viabilità comunale ricadente all'interno del comprensorio di riordino fondiario presentata dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Hône - Bard.

pag. 3403

entre les fonds de caisse de missions et de programmes différents.

page 3391

Délibération n° 1096 du 9 août 2019,

portant mise à jour des dispositions d'application du Chapitre IV de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004, relatif au parrainage dans le domaine des sports, et retrait des délibérations du Gouvernement régional n° 281 du 11 février 2011, n° 228 du 27 février 2019 et n° 295 du 8 mars 2019.

page 3394

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune de HÔNE. Délibération n° 26 du 6 août 2019,

portant examen de la demande, déposée par le Consortium d'amélioration foncière « Hône – Bard », en vue de la désaffectation de délaissés de routes communales situés à l'intérieur de la zone faisant l'objet des travaux de réorganisation foncière.

page 3403

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Sentenza n. 147 del 8 maggio 2019.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009) in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)», nonché degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A della medesima legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'8-14 giugno 2018, depositato in cancelleria il 18 giugno 2018, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste;

udito nella udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato l'8 giugno 2018 e depositato il successivo 18 giugno, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)» e, nel dettaglio, degli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, nonché, «nei sensi e nei limiti (...) illustrati», degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A (sic) della medesima legge, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della

Costituzione e con alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»; d'ora in avanti anche cod. ambiente), e in particolare, con gli artt. 7-bis e 27-bis e gli Allegati II, II-bis, III, IV, alla Parte II del menzionato cod. ambiente.

La difesa statale riporta l'orientamento della Corte costituzionale che annovera la disciplina della Valutazione di impatto ambientale (d'ora innanzi: VIA) tra gli oggetti rientranti nella competenza esclusiva statale in materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ad avviso del ricorrente, il citato titolo di competenza comporterebbe l'applicazione integrale della menzionata normativa statale alle Regioni, le quali devono rispettare i livelli uniformi fissati dalla legge dello Stato (è citata la sentenza n. 186 del 2010).

L'Avvocatura ricorda come la materia sia stata interessata da un ampio intervento di riforma ad opera del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); in particolare, l'art. 5, comma 1, del menzionato decreto ha aggiunto l'art. 7-bis al cod. ambiente, secondo il quale «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», precisando che tale potestà normativa «è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto» dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006, «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie». Infine, si specifica che «non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis».

2.— Alla luce di tali premesse, la legge regionale n. 3 del 2018 sarebbe «complessivamente non conforme alla vigente normativa nazionale in materia VIA, come modificata dal decreto legislativo n. 104/2017», con conseguente violazione, oltre che dell'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006», dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le modifiche apportate alla previgente disciplina regionale in materia di VIA dalla legge censurata sarebbero «in tutto o in parte difformi» dalla disciplina di cui al Titolo III della Parte II del cod. ambiente, lasciando in vigore «disposizioni significativamente superate dalla citata disciplina nazionale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 104/2017».

Nel dettaglio, il Presidente del Consiglio dei ministri si concentra sugli artt. 12 e 13 della legge impugnata, i quali, rispettivamente, nel sostituire l'art. 24 e introducendo il nuovo art. 25-bis della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009), contrasterebbero con l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 relativo al «Provvedimento autorizzatorio unico regionale». In particolare, il novellato l'art. 24, comma 1, configurerebbe il provvedimento di VIA alla stregua di un atto autonomo che, ai sensi del successivo art. 25-bis, rubricato «Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione», sarebbe da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali e/o enti competenti. Tale modalità procedurale richiamerebbe le disposizioni dell'art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori), come disciplinato dalla d.lgs. n. 104 del 2017, che attiene unicamente alle procedure di VIA di competenza statale, e risulta invece difforme all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 che ha previsto il provvedimento unico regionale, che conclude l'iter dei procedimenti di VIA di competenza regionale. In particolare, in virtù dell'art. 27-bis, comma 7, del cod. ambiente, la procedura di VIA regionale non si conclude con un provvedimento di VIA, ma con la «determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi» che «costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita».

In generale, anche a seguito della modifica operata dalla legge reg. della Valle d'Aosta n. 3 del 2018, permarranno delle disarmonie nella legge reg. della Valle d'Aosta n. 12 del 2009: ad esempio, gli articoli da 20 a 25-bis della citata legge regionale n. 12 del 2009 conterrebbero disposizioni non più in vigore ai sensi della normativa statale vigente, in ordine alla pubblicazione dell'avviso al pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani (mantenuti ai commi 6 e 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 12 del 2009), pubblicazione non più richiesta dall'art. 24 del cod. ambiente, richiamato nel medesimo art. 27-bis. Inoltre, il modulo procedimentale della conferenza dei servizi, istituito obbligatorio e vincolante

per i procedimenti di VIA di competenza regionale ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), emergerebbe unicamente quale possibile modalità procedimentale di acquisizione di pareri, autorizzazioni, assensi da parte della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali (artt. 4, comma 1, e art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2009, quest'ultimo sostituito dall'art. 10 legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018).

3.- La difesa statale si concentra poi sull'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, che dispone la sostituzione degli Allegati A, B, F, G e H al Titolo I della legge regionale n. 12 del 2009 con quelli riportati All'Allegato A alla legge regionale impugnata. In particolare, il ricorrente sostiene che detto Allegato A assoggetterebbe a VIA regionale procedimenti di competenza statale ai sensi degli Allegati II e II-bis alla Parte II del cod. ambiente, così allargando il novero dei progetti di competenza regionale ai sensi dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché procedimenti assegnati dall'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 alla semplice verifica regionale di assoggettabilità a VIA. In quest'ambito, peraltro, l'Allegato B alla legge regionale impugnata prevederebbe soglie dimensionali diverse ed inferiori rispetto a quelle fissate dalla legge statale.

Nello specifico, quanto al primo profilo, la difesa erariale si sofferma su:

- a) gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW: tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW) sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.a); al di sotto di tale soglia non sarebbe prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;
- b) lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi: tale tipologia di progetto, con parziale diversa definizione (comprende anche i prodotti chimici) e diversa soglia di capacità (40.000 m³) sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 8, prima alinea;
- c) l'attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche; l'attività di coltivazione di idrocarburi, sia sulla terraferma sia in mare e con soglie per gli idrocarburi liquidi (500 t/g) e gassosi (500.000 m³/giorno), sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 7.1; peraltro, per ciò che concerne le risorse geotermiche, la difesa erariale segnala la mancata esclusione degli «impianti geotermici pilota di cui all'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modificazioni, esclusione riportata alla lettera v) dell'Allegato III e conseguente alla inclusione tra i progetti statali;
- d) gli elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con medesime soglie di tensione lunghezza, sarebbe di spettanza statale, inclusa, quanto tale, nell'Allegato II, punto 4-bis alla Parte II del cod. ambiente;
- e) le strade, le piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri; la generica dizione «strade», in assenza di specificazioni o esclusioni non consentirebbe di individuare con esattezza la classificazione (strade extraurbane, urbane) e la relativa competenza (statale per le extraurbane incluse nell'Allegato II e II-bis, regionale per le urbane di scorrimento incluse nell'Allegato III alla Parte II del cod. ambiente);
- f) lo stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi; tale tipologia di progetto, con diversa soglia di capacità (80.000 m³), sarebbe di competenza statale, come indicato dall'Allegato II, punto 4-bis, terza alinea, alla Parte II del cod. ambiente.

La difesa statale segnala, inoltre, che l'Allegato A della legge regionale n. 3 del 2018 annovererebbe, tra i progetti da sottoporre a VIA, alcune tipologie di progetti che ricadono nell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale elenca i progetti da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; tra questi sono indicati:

- a) gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW; per tale tipologia di progetti, inclusa nell'Allegato IV, punto 2.d), la normativa regionale prevede una soglia inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW;

- b) gli impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW;
- c) gli impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;
- d) il trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
- e) la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi;
- f) lo stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi;
- g) gli impianti per la concia del cuoio e del pellame.

Inoltre, nell'Allegato B alla legge regionale censurata, relativa ai «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale», si farebbe riferimento a progetti che la disciplina statale considera di competenza statale elencati ai sensi degli Allegati II e II-bis alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare sono riportati:

- a) gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW), è inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.a); al di sotto di tale soglia la difesa erariale sottolinea come non sia prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;
- b) l'installazione di oleodotti e gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (20 km) sarebbe annoverata tra i progetti da sottoporre a verifica statale di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Allegato II-bis, punto 1.b) alla Parte II del cod. ambiente;
- c) l'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; tale tipologia di progetti, sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 7) alla Parte II del cod. ambiente, che individua i progetti da sottoporre a VIA statale;
- d) gli interporti, le piattaforme intermodali e terminali intermodali; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 2.a)., alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA;
- e) le strade extraurbane secondarie e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato A); altre strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 chilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri; la definizione sarebbe parzialmente difforme da quella dell'Allegato IV, punto 7.h), alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica regionale di assoggettabilità a VIA, e comporterebbe possibili diverse interpretazioni sulla competenza statale o regionale per le «strade extraurbane secondarie»;
- f) gli acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 chilometri; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 2.d) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA;
- g) i nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali; tutti gli aeroporti non compresi nell'Allegato II sarebbero però inclusi nell'Allegato II-bis, punto 2.e) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA;
- h) gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con soglie di lunghezza superiori a 3 km, sarebbe annoverata tra i progetti da sottoporre a verifica statale di assoggettabilità a VIA, inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.d), alla Parte II del cod. ambiente.

Infine, la difesa statale ricorda che per diverse tipologie di progetti incluse nell'Allegato B alla legge regionale impugnata, relativa ai progetti da sottoporre a verifica regionale si assoggettabilità a VIA, sono individuate soglie dimensionali diverse (inferiori) rispetto a quelle indicate nell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, relativa ai progetti, indicati dalla normativa statale, da sottoporre a verifica regionale di assoggettabilità come, ad esempio, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri.

4.– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con atto depositato il 16 luglio del 2018, chiedendo il rigetto delle questioni di legittimità promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle competenze legislative assegnate all'ente ad autonomia differenziata dalla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per Valle d'Aosta). In particolare, la resistente riporta l'orientamento di questa Corte secondo il quale, nel caso in cui il ricorso statale riguardi una legge di una Regione a statuto speciale, lo Stato non potrebbe esimersi dall'indicare le competenze assegnate dallo statuto (sono richiamate, tra le tante, le sentenze n. 58 del 2016, n. 254, n. 151 e n. 142 del 2015), a maggior ragione quando la disciplina censurata attenga al bene giuridico dell'ambiente. In tal senso, il ricorrente non avrebbe tenuto in considerazione le competenze delineate dall'art. 2, comma 1, dello statuto speciale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (lettera a), «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» (lettera d); «piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario» (lettera e); «strade e lavori pubblici di interesse regionale» (lettera f); «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» (lettera g); «trasporti su funivie e linee automobilistiche locali» (lettera h); «acque minerali e termali» (lettera i); «caccia e pesca» (lettera l); «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico» (lettera m); «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio» (lettera q).

Inoltre, il ricorrente non avrebbe tenuto in considerazione l'art. 3, comma 1, dello statuto, il quale devolve alla Regione la competenza legislativa di integrazione ed attuazione in tema di «utilizzo delle acque pubbliche ad uso idroelettrico» (lettera d), «utilizzo delle miniere» (lettera e); «igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (lettera l), e l'art. 4, che affida alla Regione le funzioni amministrative «nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli enti locali dalle leggi della Repubblica».

In secondo luogo, la resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per insufficienza e genericità della motivazione (vengono riportate, tra le altre, le sentenze n. 131 del 2016, n. 251 e n. 153 del 2015), per non aver argomentato adeguatamente a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che sottolinea l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto del ricorso, esigenza che si pone in termini particolarmente pregnanti nel giudizio in via di azione. Secondo la difesa regionale, il ricorrente, nell'impugnare l'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, non avrebbe fornito un sufficiente supporto motivazionale, «in grado di illustrare adeguatamente in che termini, e sotto quali profili, il regime statale in tema di VIA sia vincolante nei riguardi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, tenuto conto, oltretutto, delle plurime competenze legislative ed amministrative di cui (...) la resistente è investita dallo Statuto speciale». Inoltre, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri impugnerebbe anche specifiche disposizioni della legge regionale, il ricorso sarebbe oscuro e scarsamente intellegibile, non risultando chiaro il petitum delineato dal ricorrente.

Infine, una terza eccezione di inammissibilità per genericità viene sollevata dalla resistente con riferimento all'impugnazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, e dell'Allegato A alla medesima legge, perché il ricorrente non spiegherebbe quali sono le ragioni di contrasto della disciplina censurata con l'art. 117, secondo comma, lettera s).

5.– Nel merito, la difesa regionale insiste sulla non fondatezza delle questioni sollevate. In particolare, non fondate sarebbero le questioni sollevate sugli artt. 10, 12, 13 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, perché la Regione si sarebbe mossa nel solco della normativa comunitaria e, in particolare, dell'art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/528UE, che delineerebbero l'integrazione del provvedimento di VIA nel susseguente atto autorizzatorio quale modello «prioritario» di articolazione procedimentale. A norma della disciplina sovranazionale, l'unificazione delle procedure con conseguente adozione del provvedimento unico regionale sarebbe una mera possibilità secondaria prevista dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva citata. Sarebbe irragionevole, piuttosto, l'assetto delineato dal d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, ancorando la VIA di pertinenza regionale – diversamente da quella di spettanza statale – alla sola forma del provvedimento «unico», si risolverebbe in un'indebita compressione delle attribuzioni legislative delle Regioni. In tal senso, l'obbligo di adeguamen-

to gravante sulle Regioni atterrebbe solo al tipo di progetti da sottoporre a VIA, e non anche alle modalità procedimento di esperimento della medesima (vengono riportate le sentenze della Corte costituzionale n. 218 del 2017 e n. 127 del 2010).

Eguale non fondata sarebbe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, e dell'Allegato A alla medesima legge, alla luce della giurisprudenza costituzionale a tenore della quale le Regioni conserverebbero comunque la facoltà di innalzare i livelli di tutela ambientale fissati dalla legge dello Stato (tra le più recenti, è citata la sentenza n. 212 del 2017). In questa direzione andrebbe l'Allegato A, che incrementerebbe il livello di protezione ambientale, soprattutto laddove la Regione non abbia stabilito delle soglie minime superate le quali attivare il procedimento di VIA, posto che la «loro indicazione nella legge regionale sarebbe del tutto superflua e persino problematica, attesa la disponibilità di quei limiti da parte dello Stato, che potrebbe perfino in ipotesi ritenere di modificarli».

6.– In prossimità dell'udienza pubblica ha depositato memoria illustrativa l'Avvocatura generale dello Stato, illustrando la non fondatezza delle eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa regionale e insistendo, nel merito, per l'accoglimento del ricorso.

6.1.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione, nell'atto introduttivo, dei parametri statuari. Nessuna delle competenze legislative previste degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, dello Statuto speciale verrebbero specificamente in rilievo nelle procedure di VIA, che attiene viceversa alla competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei ministri non doveva essere gravato dall'onere di indicare, nella delimitazione del thema decidendum, i parametri statuari.

Eguale non fondata sarebbe l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità e insufficiente motivazione, con riferimento sia alle ragioni che sostengono le censure sia all'oggetto delle censure medesime, che il ricorrente delimita agli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018.

Con particolare riguardo alla censura dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, nonché degli Allegati A e B dell'Allegato A della medesima legge regionale, la difesa dello Stato ne ribadisce l'ammissibilità, insistendo sulla chiarezza argomentativa del ricorso.

Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo quanto già affermato nell'atto introduttivo. In replica alle argomentazioni della resistente, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea come non avrebbero pregio i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sull'art. 27-bis del cod. ambiente, posto che, eventualmente, questi dovevano essere sollevati in un autonomo giudizio di legittimità che la Regione autonoma avrebbe dovuto promuovere nei termini previsti dall'art. 127, comma 2, Cost. Viene poi richiamata la sentenza n. 198 del 2018, che avrebbe sancito la non derogabilità del provvedimento unico in materia ambientale da parte delle Regioni, anche ad autonomia differenziata.

7.– Anche la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato, in prossimità dell'udienza pubblica, una memoria illustrativa. La resistente insiste sull'accoglimento delle eccezioni di inammissibilità e rinnova la tesi della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)» e, nel dettaglio, degli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, nonché, «nei sensi e nei limiti (...) illustrati», degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A (sic) della medesima legge, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione con riferimento ad alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», d'ora in avanti anche cod. ambiente), e in particolare, agli artt. 7-bis e 27-bis e agli Allegati II, II-bis, III, IV, alla Parte II del menzionato cod. ambiente.

2.– In via preliminare, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità avanzate dalla resistente.

2.1.– In primo luogo, la difesa regionale prospetta l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle competenze legislative assegnate all'ente ad autonomia differenziata dalla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per Valle d'Aosta). In particolare, la resistente riporta l'orientamento di questa Corte secondo il quale, nel caso in cui il ricorso statale riguardi una legge di una Regione a statuto speciale, lo Stato non potrebbe esimersi dall'indicare le competenze assegnate dallo Statuto.

2.1.1.– L'eccezione non è fondata.

Questa Corte, pur inquadrando le innovazioni portate alla disciplina della VIA dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nelle norme fondamentali di riforma economico-sociali alle quali la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste avrebbe dovuto adeguarsi (sentenza n. 198 del 2018), ha affermato che il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse «non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata», risultando piuttosto «strumentali all'inveramento» dell'ambiente, «valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea» (sentenza n. 198 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 93 del 2019).

Vero è che per costante giurisprudenza di questa Corte, laddove “venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio (...) non può (...) prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio (...)» (sentenza n. 109 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 103 e n. 52 del 2007). Ciò nonostante, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che siffatto requisito di ammissibilità va inteso nel senso che, dal contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, ritenendo sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso (sentenze n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013).

Nel caso di specie, la difesa statale si è posta il problema della applicabilità della disciplina statale della VIA alla Regione speciale, per poi risolverlo in senso positivo, sostenendo l'opponibilità, anche alle Regioni speciali, della competenza esclusiva della tutela dell'ambiente. In tal senso, dunque, la «sommarietà delle argomentazioni e [la] incompletezza del quadro normativo di riferimento non sono tali (...) da impedire l'esame nel merito del dedotto profilo di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 201 del 2018). Alla luce della mancata previsione, tra le norme statutarie, di una esplicita competenza in materia di VIA, e fermo restando che l'esatta qualificazione del titolo di competenza cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito del giudizio (sentenza n. 252 del 2016), l'onere argomentativo reso necessario dal regime di specialità può ritenersi soddisfatto dal ricorrente.

2.2.– La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ritiene, inoltre, il ricorso generico e incompleto, e l'impugnazione oscura e non intellegibile. Il ricorrente censurerebbe, infatti, sia l'intera legge sia singole disposizioni della legge regionale, così da rendere incerto il petitum.

2.2.1.– L'eccezione non è fondata.

Vero è che, nelle sue argomentazioni, il ricorrente ritiene la legge regionale «complessivamente» non conforme alla disciplina statale e che le modifiche apportate alla legge reg. Valle d'Aosta 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in materia di VIA sarebbero «in tutto o in parte difformi» dal cod. ambiente. Tuttavia, alla luce di una lettura complessiva dell'atto introduttivo, tali passaggi sono argomenti ad adiuvandum rispetto alle censure promosse sugli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018. A conforto di tale conclusione militano sia il contenuto del ricorso – ove sono indicate «nel dettaglio», dopo una iniziale premessa generale, «le disposizioni della legge regionale n. 3 del 2018 non conformi alle disposizioni della Parte II, Titolo III, del d.lgs. n. 152 del 2006» – sia le conclusioni, ove sono menzionati esclusivamente gli articoli appena menzionati, censurati «nei sensi e nei limiti» illustrati nel ricorso.

Il ricorrente non ha inteso impugnare, quindi, l'intera legge regionale, ma solo le norme specificamente indicate nel corpo e nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Così delimitato il *petitum*, l'eccezione deve essere respinta.

2.3.– A sorte analoga va incontro la terza eccezione di inammissibilità promossa dalla resistente sulla censura relativa all'art. 16, comma 1 impugnato, generica – in tesi – perché il ricorrente non avrebbe spiegato le ragioni di contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.3.1.– Il ricorrente giustappone nel dettaglio i singoli procedimenti, indicati dagli Allegati A e B della legge regionale censurata, a quelli elencati dal cod. ambiente, così argomentando diffusamente sulla presunta "appropriazione" da parte della Regione della disciplina di procedimenti amministrativi in materia di VIA in contrasto con la disciplina statale.

Di qui la non fondatezza della eccezione di inammissibilità prospettata dalla resistente.

3.– Nel merito, vanno affrontate, anzitutto, le questioni relative agli artt. 10, 12 e 13 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018.

3.1.– L'Avvocatura generale dello Stato censura il combinato disposto degli artt. 12 e 13, che configurerebbe il provvedimento di VIA regionale quale atto autonomo da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti. La normativa regionale stabilisce, infatti, che il «provvedimento di VIA contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti» (art. 12, comma 2), e che «l'autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, rilasciati dalle strutture regionali, dai Comuni o loro forme associative o da altri enti competenti per materia, comprendono almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA che riguardino le eventuali condizioni ambientali e le eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché le misure di monitoraggio da adottare» (art. 13).

In tal senso, le citate norme sarebbero difformi dall'art. 27-bis del cod. ambiente che prevede, invece, un «provvedimento autorizzatorio unico» regionale, che altro non è se non la «determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, comprensivo di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto».

Inoltre, il ricorrente ritiene la normativa regionale censurata incoerente rispetto alla funzione che la normativa statale assegna alla conferenza dei servizi in base all'art. 27-bis del cod. ambiente, nonché agli artt. 14 comma 4 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'art. 10 della legge regionale impugnata prevede infatti che il coinvolgimento della conferenza di servizi sia meramente facoltativo, limitandosi a stabilire che in tale sede possano essere solo acquisiti pareri da parte della struttura regionale competente in materia di valutazione ambientale.

3.2.– Le questioni, concernenti gli artt. 12 e 13 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, sono fondate.

L'art. 27-bis del cod. dell'ambiente prevede che «[n]el caso di procedimenti di VIA di competenza regionale (...) l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. (...) La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché le misure di monitoraggio da adottare».

3.2.1.– Tale disposizione vincola anche gli enti ad autonomia differenziata per un duplice ordine di ragioni, già evidenziate dalla sentenza n. 198 del 2018, pronunciata a seguito di un'impugnazione, promossa, tra le altre, dalla stessa Regione autonoma Valle d'Aosta.

In tale decisione, questa Corte ha chiarito che le funzioni amministrative connesse alla VIA «non sono

riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata», risultando piuttosto strumentali all'inveramento del valore ambientale. Se è vero che «la normativa statale riconducibile alla materia trasversale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. è applicabile solo laddove non entrino in gioco le competenze riconosciute dalla normativa statutaria agli enti ad autonomia differenziata» (sentenza n. 198 del 2018; nello stesso senso; sentenze n. 229 e n. 212 del 2017), nel caso di specie non è dato rilevare alcuna specifica competenza in grado di opporsi alla attribuzione statale.

Deve notarsi, piuttosto, come le plurime competenze statutarie, indicate negli artt. 2 e 3 dello statuto speciale, siano solo incidentalmente intersecate dalla disciplina della VIA, in coerenza con la natura trasversale della materia ex artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ad esempio, l'art. 2 fa riferimento a «piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario» [lettera e], alle «strade e lavori pubblici di interesse regionale» [lettera f], all'«urbanistica» [lettera g], alla industria alberghiera, al turismo e alla tutela del paesaggio [lettera q]; l'art. 3 alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico [lettera d]).

3.2.2.– In ogni caso, anche laddove vengano in rilievo singoli segmenti di competenza statutaria, deve essere ribadito come lo statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste annoveri, tra i limiti alle proprie attribuzioni, le norme fondamentali statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali (art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»), clausole in grado di legittimare un intervento statale finalizzato a garantire una uniforme tutela dell'ambiente.

In particolare, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso leggi qualificabili come «riforme economico-sociali»: «e ciò anche sulla base (...) del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto [...] degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle proprie competenze» (sentenze n. 198 del 2018 e n. 229 del 2017).

Inoltre, in forza della sua diretta derivazione europea, la disciplina in materia di VIA integra anche il limite degli obblighi internazionali previsto da alcuni statuti speciali (sentenza n. 198 del 2018).

3.2.3.– Il provvedimento unico regionale, introdotto nel cod. ambiente dal d.lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato «a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto» (sentenza n. 198 del 2018). Detto istituto «non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi» (sentenza n. 198 del 2018). Il provvedimento unico ha, dunque, «una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti», e non «è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto» (sentenza n. 198 del 2018; più recentemente, sentenza n. 246 del 2018). Esso rappresenta il «nucleo centrale» di un complessivo intervento di riforma che vincola l'odierna resistente in quanto – come prima evidenziato – norma fondamentale di riforma economico sociale, riproduttiva – in aggiunta – di specifici obblighi internazionali in virtù della sua derivazione comunitaria (ai sensi dell'art. 2 dello statuto valdostano, sentenza n. 198 del 2018).

3.2.3.1.– A questo proposito, priva di pregio è l'argomentazione della Regione resistente, la quale insiste sulla difformità della normativa posta dal legislatore statale rispetto alla normativa europea. Come questa Corte ha già affermato, l'art. 27-bis del cod. ambiente «è perfettamente coerente con la normativa sovranazionale, la quale non solo prevede la semplificazione delle procedure in materia di VIA, ma stabilisce anche che gli Stati membri debbano prevedere procedure coordinate e comuni, nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e dalle altre direttive europee in materia ambientale ad essa collegate. Inoltre, l'art. 1, paragrafo 1), della direttiva 2014/52/UE stabilisce nel

dettaglio un iter procedurale che trova sostanziale riproduzione nella disposizione censurata» (sentenza n. 198 del 2018).

3.2.4.– Alla luce di tale premesse, la normativa regionale si pone dunque in contrasto con la disciplina statale, laddove fraziona il contenuto del provvedimento di VIA, limitandosi a contenere le informazioni e le valutazioni necessarie a stimare e a contenere l'impatto ambientale del progetto autorizzato. Nella disciplina posta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il provvedimento di VIA è, infatti, autonomo rispetto agli altri atti autorizzatori connessi alla realizzazione dell'opera, in evidente deroga all'assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico previsto dall'art. 27-bis del cod. ambiente.

3.3.– È altresì fondata la questione relativa all'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018.

Come detto, tale disposizione prevede che i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale possano esprimere il loro parere anche «nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente».

La conferenza di servizi è dunque relegata, dalla legge regionale impugnata, a un ruolo meramente consultivo e marginale, secondo una previsione che contrasta con il disegno normativo prefigurato dall'art. 27-bis del cod. ambiente. In virtù di tale disposizione, la conferenza di servizi assume a sede decisoria di adozione del provvedimento di VIA regionale, secondo una previsione teleologicamente connessa agli effetti "unitari" di detto provvedimento.

Corollario normativo di tale previsione è l'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella versione novellata dal d.lgs. n. 104 del 2017, il quale prevede che «[q]ualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Solo in un contesto istituzionale ove siedono le diverse amministrazioni interessate, a vario titolo, alla realizzazione del progetto è possibile rappresentare e ponderare i molteplici interessi pubblici coinvolti, adottando i diversi atti poi ricompresi nella determinazione finale del procedimento di impatto ambientale.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 14 comma 4 della l. n. 241 del 1990 «sono espressione di un unico disegno riformatore» che «individua un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro» (sentenza n. 246 del 2018).

Di qui l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, infine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, norma che dispone la sostituzione degli allegati A, B, F, G, H al Titolo I della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2009 con quelli riportati all'Allegato A alla legge regionale impugnata.

4.1.– Tra questi, il ricorrente sostiene che l'Allegato A assoggetterebbe a VIA regionale procedimenti di competenza statale ai sensi degli Allegati II e II-bis alla Parte II del cod. ambiente, così allargando il novero dei progetti di competenza regionale oltre a quanto previsto dall'allegato III alla Parte II del cod. ambiente.

Sotto tale profilo, la difesa erariale censura le norme che richiamano:

- a) gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW: tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW) sarebbe inclusa nell'allegato II-bis alla Parte II cod. ambiente, punto 1.a); al di sotto di tale soglia non sarebbe prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (allegato A, n. 2); b) lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi: tale tipologia di progetto, con parziale diversa definizione

(comprende anche i prodotti chimici) e diversa soglia di capacità (40.000 m³) sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 8, prima alinea alla II parte del cod. ambiente (Allegato A, n. 9); c) l'attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche; l'attività di coltivazione di idrocarburi, sia sulla terraferma sia in mare e con soglie per gli idrocarburi liquidi (500 t/g) e gassosi (500.000 m³/giorno), sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 7.1, cod. ambiente. Peraltro, per ciò che concerne le risorse geotermiche, la difesa erariale segnala la mancata esclusione degli «impianti geotermici pilota di cui all'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modificazioni, esclusione riportata alla lettera v) dell'Allegato III alla Parte II del cod. ambiente e conseguente alla inclusione tra i progetti di competenza statale (Allegato A, n. 17); d) gli elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con medesime soglie di tensione e lunghezza, sarebbe di spettanza statale, inclusa, quanto tale, nell'Allegato II, punto 4-bis alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, n. 18); e) le strade, le piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri; la generica dizione «strade», in assenza di specificazioni o esclusioni non consentirebbe di individuare con esattezza la classificazione (strade extraurbane, urbane) e la relativa competenza (statale per le extraurbane incluse nell'Allegato II e II-bis, regionale per le urbane di scorrimento incluse nell'Allegato III alla Parte II del cod. ambiente) (Allegato A, n. 19); f) lo stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi; tale tipologia di progetto, con diversa soglia di capacità (80.000 m³), sarebbe di competenza statale, come indicato dall'Allegato II, punto 4-bis, terza alinea, alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, n. 20);

- 4.2.– La difesa erariale segnala, inoltre, che l'Allegato A della legge regionale n. 3 del 2018 annovererebbe, tra i progetti da sottoporre a VIA, alcune tipologie di progetti che ricadono nell'Allegato IV alla Parte II del cod. ambiente, il quale elenca i progetti da sottoporre a semplice procedura regionale di verifica di assoggettabilità a VIA.

Tra questi sono indicati: a) gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW; per tale tipologia di progetti, inclusa nell'Allegato IV, punto 2.d) alla Parte II del cod. ambiente, la normativa regionale prevede inoltre una soglia inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW (Allegato A, n. 3); b) gli impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW (Allegato A, n. 4); c) gli impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno (Allegato A, n. 5); d) il trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (Allegato A, n. 7); e) la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi (Allegato A, n. 8); f) lo stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi (Allegato A, n. 10); g) gli impianti per la concia del cuoio e del pellame (Allegato A, n. 11).

- 4.3.– Infine, nell'Allegato B alla legge regionale censurata, relativa ai «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale», si farebbe riferimento a progetti che la disciplina statale considera di competenza statale elencati dagli Allegati II e II-bis alla Parte II del cod. ambiente, o comunque a progetti non previsti, per tipo e dimensione, dalla normativa statale.

In particolare, sono impugnate le disposizioni che si riferiscono: a) agli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW), è inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.a). Al di sotto di tale soglia la difesa erariale sottolinea come non sia prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (Allegato B, n. 2.a); b) agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri (Allegato B, n. 2.e); c) all'installazione di oleodotti e gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (20 km) sarebbe annoverata tra i progetti da sottoporre a verifica statale di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Allegato II-bis, punto 1.b), Parte II del cod. ambiente (Allegato B, n. 2.g); d) all'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; tale tipologia di progetti, sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 7) alla Parte II del cod. ambiente, che

individua i progetti da sottoporre a VIA statale (Allegato B, n. 2.h); e) agli interporti, alle piattaforme intermodali e terminali intermodali; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 2.a), alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA (Allegato B, n. 7.e); f) alle strade extraurbane secondarie e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato A); alle altre strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 chilometro, alle strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri; la definizione sarebbe parzialmente difforme da quella dell'Allegato IV, punto 7.h), alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica regionale di assoggettabilità a VIA, e comporterebbe possibili diverse interpretazioni sulla competenza statale o regionale per le «strade extraurbane secondarie» (Allegato B, n. 7.g); g) agli acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 chilometri; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 2.d) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA (Allegato B, n. 7.j); h) ai nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali; tutti gli aeroporti non compresi nell'Allegato II sarebbero però inclusi nell'Allegato II-bis, punto 2.e) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA (Allegato B, n. 7.m); i) agli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con soglie di lunghezza superiori a 3 km, sarebbe annoverata tra i progetti da sottoporre a verifica statale di assoggettabilità a VIA, inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.d), alla Parte II del cod. ambiente (Allegato B, n. 7.r).

- 4.4.– Le questioni, relative all'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e ai procedimenti impugnati riportati negli Allegati A e B, sono fondate.

La nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, operata dal d.lgs. n. 104 del 2017, è stata già considerata, da questa Corte, tra gli aspetti fondamentali della riforma «in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, istituti chiave per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale» (sentenza n. 198 del 2018; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 93 del 2019).

Il d.lgs. n. 104 del 2017 (in particolare, gli artt. 5, 22, 26) ha sostituito gli Allegati alla Parte II del cod. ambiente, e così realizzato una nuova allocazione dei procedimenti di VIA tra Stato e Regioni, ampliando il novero dei procedimenti di competenza statale.

Tale diversa allocazione dei procedimenti ha determinato «un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedurali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema. Fattore, quest'ultimo, che aveva originato sovrapposizione e moltiplicazione di interventi, oltre che normative differenziate le quali, accanto a diluizioni temporali reputate inaccettabili (...) inducevano a deprecabili fenomeni di “delocalizzazione dei progetti verso aree geografiche a basso livello di regolazione ambientale”». L'allocazione presso lo Stato delle procedure coinvolgenti progetti a maggior impatto ha, dunque, risposto ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione, «funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale» (sentenza n. 198 del 2018).

Anche le citate disposizioni vincolano gli enti ad autonomia differenziata, perché sono state ascritte, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla categoria «norme fondamentali di riforma economico-sociale», oltre che «diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea» (sentenza n. 198 del 2018).

Da tali premesse discende l'illegittimità costituzionale delle norme che interferiscono con i procedimenti che il cod. ambiente riserva allo Stato, indicando tipologie di progetti non perfettamente corrispondenti alle fattispecie contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006, o prevedendo soglie dimensionali inferiori a quanto previsto dalla disciplina statale senza contestualmente stabilire “limiti” massimi idonei ad evitare sovrapposizioni (Allegato A, numeri 2, 3, 9, 17, 18, 19 e 20; Allegato B, numeri 2a, 2e, 2g, 2h, 7e, 7g, 7j, 7m e 7r).

- 4.5.– A conclusioni analoghe deve giungersi per i procedimenti che la legge regionale impugnata sottopone a VIA regionale o a verifica regionale di assoggettabilità a VIA non indicati dagli Allegati alla Parte II del cod. ambiente

(Allegato A, numeri 4, 5, 7, 8, 10 e 11).

Anche tali fattispecie sono illegittime in quanto si allontanano dalla disciplina statale, la quale, in virtù della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., richiede una uniformità di trattamento normativo nella allocazione dei procedimenti tra Stato e Regioni

4.5.1.– Al riguardo non può sostenersi, come diffusamente eccepito dalla difesa regionale, che la scelta di sottoporre alle procedure di VIA progetti non menzionati dalla normativa statale innalzi di per sé i livelli di tutela ambientale, contribuendo a implementare la protezione del valore costituzionale indicato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La tutela ambientale, infatti, ha sicuramente una portata trasversale e finalistica, in grado di condizionare talune competenze regionali, e in questi casi può anche lasciare spazio a scelte regionali che siano volte a tutelare in melius i valori ambientali. Essa evoca, tuttavia, anche un oggetto, l'ambiente appunto, che rimanda a un «bene della vita, materiale e complesso», una «entità organica» che richiede una salvaguardia del «tutto» e delle «singole componenti considerate come parti del tutto» (sentenza n. 378 del 2007; nello stesso senso sentenze n. 104 del 2008 e n. 367 del 2007).

La VIA, in quanto istituto teso a disciplinare i procedimenti che verificano l'impatto ambientale, rientra a pieno titolo nella competenza esclusiva indicata dall'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., escludendo di regola competenze regionali.

Ed infatti questa Corte ha più volte ribadito che l'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata» pur sempre «nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente» (sentenze n. 198 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).

In breve: l'innalzamento dello standard ambientale presuppone pur sempre l'esercizio di una competenza regionale, nella specie insussistente. L'esercizio di una competenza legislativa regionale può incrociare la disciplina statale volta alla tutela di uno o più valori ambientali (o viceversa); solo in tali casi si può operare un attento bilanciamento fra la normativa regionale, che introduca livelli più elevati di tutela ambientale, e quella statale posta direttamente a tutela degli stessi. Tale bilanciamento è comunque da escludere allorché le norme statali riguardano non la disciplina di specifici settori ambientali ma le stesse procedure volte all'emersione e alla individuazione di tali valori, come, ad esempio, nel caso delle regole istituzionali per la valutazione di impatto ambientale; in questi casi la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. si riferisce ad una materia in sé conclusa che non attraversa altre competenze.

4.5.2.– In ogni modo, la valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria – quasi che fosse possibile frazionare la tutela ambientale dagli altri interessi costituzionalmente rilevanti – ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. In questo senso, se, in astratto, non può ritenersi precluso alle Regioni di innalzare il livello di tutela ambientale nell'esercizio di competenze proprie, la scelta regionale deve essere sottoposta ad una verifica ad opera di questa Corte. L'aggravamento delle procedure di VIA non può produrre di per sé il miglioramento di standard ambientali.

Come già detto, peraltro, la disciplina statale della VIA è mossa dalla necessità di affiancare, alla tutela ambientale, la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti, esigenze che sarebbero frustrate da un aggravamento degli oneri connessi alla sottoposizione a VIA, su scala regionale, di procedimenti ritenuti non rilevanti, a fini ambientali, dal legislatore statale.

Non è un caso, al riguardo, che lo Stato riconosca uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome (art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, introdotto dal d.lgs. n. 104 del 2017), in ambiti specifici e puntualmente precisati dallo stesso cod. ambiente. Gli enti regionali possono disciplinare, infatti, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad

esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione (...) dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie».

La competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non esclude interventi regionali, anche legislativi, purché compatibili con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale.

Di qui l'accoglimento delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»;
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2018 e dell'Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria
il 19 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Arrêté n° 335 du 2 août 2019,

portant autorisation d'attribuer le nom de « *Primo Levi* » aux locaux accueillant la bibliothèque située au premier étage en sous-sol de la maison communale de SAINT-VINCENT, au 7 de la rue Vuillerminaz, aux termes de l'art. 1^{er} quater de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes de l'art. 1^{er} quater de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976, l'attribution du nom de « *Primo Levi* » aux locaux accueillant la bibliothèque située au premier étage en sous-sol de la maison communale de SAINT-VINCENT, au 7 de la rue Vuillerminaz, est autorisée.
2. La Commune de SAINT-VINCENT est chargée de l'adoption des actes découlant de l'autorisation accordée par le présent arrêté.
3. Aux termes de l'art. 3 de la LR n° 61/1976, le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région et, pendant trente jours consécutifs, au tableau d'affichage de la Commune de SAINT-VINCENT.
4. La structure « Collectivités locales » est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 2 août 2019.

Le président,
Antonio FOSSON

Decreto 5 agosto 2019, n. 339.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della l.r. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di rifacimento del marciapiede lungo la strada regionale n. 11 di Verrayes e Saint-Denis, in località Avenue Arberaz in Comune di CHAMBAVE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Decreto 2 agosto 2019, n. 335.

Autorizzazione all'attribuzione della denominazione "*Primo Levi*" ai locali destinati a sede della biblioteca al primo piano interrato del Municipio di SAINT-VINCENT situato in via Vuillerminaz, 7, ai sensi dell'art. 1 quater della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. Ai sensi dell'art. 1 quater della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61, è autorizzata l'attribuzione della denominazione "*Primo Levi*" ai locali destinati a sede della biblioteca al primo piano interrato del Municipio di SAINT-VINCENT situato in via Vuillerminaz, 7.
2. Il Comune di SAINT-VINCENT è incaricato dell'adozione degli atti derivanti dalla presente autorizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 61/76, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e, per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di SAINT-VINCENT.
4. La struttura "Enti locali" è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 2 agosto 2019.

Il Presidente
Antonio FOSSON

Arrêté n° 339 du 5 août 2019,

portant approbation, au sens de l'art. 29 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, du projet définitif des travaux de remise en état du trottoir le long de la route régionale n° 11 de Verrayes et Saint-Denis, à la hauteur de l'avenue Arbéraz, dans la Commune de CHAMBAVE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

decreta

- 1) Il progetto definitivo dei lavori di rifacimento del marciapiede lungo la strada regionale n. 11 di Verrayes e Saint-Denis, in località Avenue Arberaz in Comune di CHAMBAVE è approvato, ex art. 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, dando atto che il presente decreto costituisce variante degli strumenti urbanistici del Comune di CHAMBAVE, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere e sostituisce, ad ogni effetto, la concessione edilizia e appone il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati;
- 2) I lavori, di cui in oggetto dovranno iniziare entro tre anni dal presente decreto ed essere ultimati entro cinque anni dall'inizio dei lavori;
- 3) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 5 agosto 2019.

Il Presidente
Antonio FOSSON

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
ARTIGIANATO**

Provvedimento dirigenziale 2 agosto 2019, n. 4532.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE E REGOLARITÀ CONTABILE
DELLA SPESA E CONTABILITÀ
ECONOMICO-PATRIMONIALE

Omissis

decide

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, come risulta dal prospetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario" allegato al presente provvedimento;
2. di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestio-

arrête

- 1) Le projet définitif des travaux de remise en état du trottoir le long de la route régionale n° 11 de Verrayes et Saint-Denis, à la hauteur de l'avenue Arbéraz, dans la Commune de CHAMBAVE, est approuvé au sens de l'art. 29 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998. Le présent arrêté vaut variante des documents d'urbanisme de la Commune de CHAMBAVE et déclaration d'utilité publique, mentionnant le caractère non différé et urgent des travaux, remplace de plein droit le permis de construire et établit une servitude préjudant à l'expropriation des biens concernés.
- 2) Les travaux en cause doivent commencer dans un délai de trois ans à compter de la date du présent arrêté et s'achever dans les cinq ans qui suivent la date de leur début.
- 3) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 5 août 2019.

Le président,
Antonio FOSSON

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS
PRODUCTIVES ET DE L'ARTISANAT**

Acte du dirigeant n° 4532 du 2 août 2019,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de caisse et modification du budget prévisionnel et du budget de gestion 2019/2021 de la Région.

LA DIRIGEANTE DE LA STRUCTURE
« GESTION ET RÉGULARITÉ COMPTABLE
DES DÉPENSES ET COMPTABILITÉ
ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIALE »

Omissis

décide

1. Les rectifications du budget prévisionnel 2019/2021 sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « *Variazioni al bilancio di previsione finanziario* » et annexé au présent acte.
2. Les rectifications du budget de gestion 2019/2021 sont

nale per il triennio 2019/2021, come risulta dal prospetto “Variazioni al bilancio finanziario gestionale” allegato al presente provvedimento;

3. di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

L'estensore
Cristina TONETTI

Il Dirigente
Patrizia MAURO

approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « *Variazioni al bilancio finanziario gestionale* » et annexé au présent acte.

3. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmis au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

La rédactrice,
Cristina TONETTI

La dirigeante,
Patrizia MAURO

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2019	2020	2021	
20 - FONDI E ACCANTONAM ENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0019947	FONDO DI RISERVA DI CASSA	41 03 00 - GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	€ -7.100,48			Integrazione della disponibilità di cassa del capitolo U0024020. Si chiede un prelievo dal Fondo di riserva di cassa in quanto, da una verifica effettuata sui capitoli di spesa afferenti al capitolo da aumentare, non risultano disponibilità di fondi da utilizzare per tale variazione, anche in relazione agli impegni di spesa già assunti.
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0024020	RIMBORSO SPESE A SOGETTI TERZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RESE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	51 08 00 - POLITICHE GIOVANILI, PROGETTI COFINANZIATI ED EUROPEI	€ 7.100,48			L'aumento della disponibilità di cassa è necessario per procedere a pagamenti a favore di soggetti terzi che hanno operato nell'ambito del progetto Alcotra 2014/20 "Primo" - quota Stato.
20 - FONDI E ACCANTONAM ENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0019947	FONDO DI RISERVA DI CASSA	41 03 00 - GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	€ -40.236,02			Integrazione della disponibilità di cassa del capitolo U0024021. Si chiede un prelievo dal Fondo di riserva di cassa in quanto, da una verifica effettuata sui capitoli di spesa afferenti al capitolo da aumentare, non risultano disponibilità di fondi da utilizzare per tale variazione, anche in relazione agli impegni di spesa già assunti.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2019	2020	2021	
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0024021	RIMBORSO SPESE A SOGGETTI TERZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RESE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA FESR	51 08 00 - POLITICHE GIOVANILI, PROGETTI COFINANZIATI ED EUROPEI	€	40.236,02		L'aumento della disponibilità di cassa è necessario per procedere a pagamenti a favore di soggetti terzi che hanno operato nell'ambito del progetto Alcotra 2014/20 "Primo" - quota FESR.
20 - FONDI E ACCANTONAM ENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0019947	FONDO DI RISERVA DI CASSA	41 03 00 - GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	€	-4.420,00		Integrazione della disponibilità di cassa del capitolo U0024169. Si chiede un prelievo dal Fondo di riserva di cassa in quanto, da una verifica effettuata sui capitoli di spesa afferenti al capitolo da aumentare, non risultano disponibilità di fondi da utilizzare per tale variazione, anche in relazione agli impegni di spesa già assunti.
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0024169	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE DOCENTE IMPIEGATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA FESR	51 08 00 - POLITICHE GIOVANILI, PROGETTI COFINANZIATI ED EUROPEI	€	4.420,00		L'aumento della disponibilità di cassa è necessario per procedere a pagamenti a favore di personale docente che ha operato nell'ambito del progetto Alcotra 2014/20 "Parcours" - quota FESR.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2019	2020	2021	
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0019947	FONDO DI RISERVA DI CASSA	41 03 00 - GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	€	-780,00		Integrazione della disponibilità di cassa del capitolo U0024170. Si chiede un prelievo dal Fondo di riserva di cassa in quanto, da una verifica effettuata sui capitoli di spesa afferenti al capitolo da aumentare, non risultano disponibilità di fondi da utilizzare per tale variazione, anche in relazione agli impegni di spesa già assunti.
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0024170	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE DOCENTE IMPIEGATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA ITALIA/FRANCIA AL COTRA 2014/20 - QUOTA STATO	51 08 00 - POLITICHE GIOVANILI, PROGETTI COFINANZIATI ED EUROPEI	€	780,00		L'aumento della disponibilità di cassa è necessario per procedere a pagamenti a favore di personale docente che ha operato nell'ambito del progetto Alcotra 2014/20 "Parcours" - quota Stato.
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0019947	FONDO DI RISERVA DI CASSA	41 03 00 - GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	€	-15.865,00		La diminuzione è necessaria per i pagamenti da effettuare nell'anno 2019 sui progetti corrispondenti ai Capitoli di spesa U0023972 - U0023981 - U0023976 - U0023980 - U0023958 e U0023967
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0023981	SPESE PER HARDWARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/20 - QUOTA STATO	72 04 00 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA	€	2.191,00		L'importo in aumento è necessario per effettuare i pagamenti nell'anno 2019 alla Società T.NET s.p.a. aggiudicataria della gara per l'acquisizione dei sistemi di monitoraggio per il progetto WELCOMTECH

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2019	2020	2021	
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0023976	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/20 - QUOTA FESR	72 04 00 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA	€	535,50		L'importo in aumento è necessario per effettuare i pagamenti nell'anno 2019 per le procedure di gara a favore di INVA e ANAC per il progetto WELCOMTECH
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0023972	SPESA PER HARDWARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/20 - QUOTA FESR	72 04 00 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA	€	12.414,00		L'importo in aumento è necessario per effettuare i pagamenti nell'anno 2019 alla Società T.NET s.p.a. aggiudicataria della gara per l'acquisizione dei sistemi di monitoraggio per il progetto WELCOMTECH
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0023980	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 - QUOTA STATO	72 04 00 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA	€	94,50		L'importo in aumento è necessario per effettuare i pagamenti nell'anno 2019 per le procedure di gara a favore di INVA e ANAC per il progetto WELCOMTECH

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2019	2020	2021	
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0023958	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	72 04 00 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA	€	94,50		L'importo in aumento è necessario per effettuare i pagamenti nell'anno 2019 per le procedure di gara a favore di INVA e ANAC per il progetto PRIMO
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0023967	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 -QUOTA FESR	72 04 00 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA	€	535,50		L'importo in aumento è necessario per effettuare i pagamenti nell'anno 2019 per le procedure di gara a favore di INVA e ANAC per il progetto PRIMO
Totale						€	0,00		

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO				
SPESA				
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE	
			2019	2020
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1 - SPESE CORRENTI	€ 53.166,50	
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1 - SPESE CORRENTI	€ 630,00	
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	1 - SPESE CORRENTI	€ -68.401,50	
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 14.605,00	
			€ 0,00	

€ = Cassa

**ASSESSORATO
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI**

Provvedimento dirigenziale 5 agosto 2019, n. 4538.

Approvazione, per le finalità di cui all'art. 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.), dell'aggiornamento all'anno 2019 dell'elenco dei rifugi alpini operanti in Valle d'Aosta.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO

Omissis

decide

- 1) di approvare, per le finalità di cui all'art. 109 del T.U.L.P.S., l'aggiornamento, all'anno 2019, dell'elenco dei rifugi alpini operanti in Valle d'Aosta, come in appresso:

**ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE,
DE L'AGRICULTURE ET DES BIENS CULTURELS**

Acte du dirigeant n° 4538 du 5 août 2019,

portant approbation, aux fins visées à l'art. 109 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Texte unique des lois en matière de sécurité publique – T.U.L.P.S.), de la mise à jour, au titre de 2019, de la liste des refuges de haute montagne de la Vallée d'Aoste.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
« STRUCTURES D'ACCUEIL ET COMMERCE »

Omissis

décide

1. Aux fins visées à l'art. 109 du texte unique des lois en matière de sécurité publique (T.U.L.P.S.), la liste des refuges de haute montagne de la Vallée d'Aoste est mise à jour comme suit, au titre de 2019 :

Elenco dei rifugi alpini 2019

COMUNE DI AYAS

G.B. Ferraro
Grand Tournalin
Guide Val D'Ayas al Lambronecca
Mezzalama
Rifugio Guide Frachey
Vieux Crest

COMUNE DI BIONAZ

Alessandro Nacamuli – Col Collon
Aosta
Crête Sèche
Prarayer

COMUNE DI BRUSSON

Arp

COMUNE DI CHAMOIS

L'Ermitage

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

Barbustel Lac Blanc

COMUNE DI CHAMPORCHER

Dondena
Miserin

COMUNE DI CHARVENSOD

Arbolle

COMUNE DI COGNE

Sogno di Berdzé

Vittorio Sella

COMUNE DI COURMAYEUR

Bertone
Elena
Elisabetta
Francesco Gonella
Franco Monzino
Gabriele Boccalatte Mario Piolti
Maison Vieille
Monte Bianco - Cai Uget
Rifugio Dalmazzi
Torino Nuovo
Torino Vecchio
Walter Bonatti

COMUNE DI DONNAS

Alpe Bonze

COMUNE DI DOUES

Rifugio Champillon "A. Letey"

COMUNE DI FONTAINEMORE

Rifugio Laghi della Barma

COMUNE DI GIGNOD

Chaligne

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Città di Mantova
Gabiet
Giovanni Gnifetti
Orestes Hütte
Quintino Sella Al Felik

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

Alpenzù Grande

COMUNE DI LA THUILE

Albert Deffeyes

COMUNE DI NUS

Oratorio di Cuney
Rifugio Magià

COMUNE DI OLLOMONT

F. Chiarella all'Amianthe

COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME

Gian Federico Benevolo

COMUNE DI SAINT-PIERRE

Rifugio Mont Fallere

COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS

Rifugio Piergiorgio Frassati

COMUNE DI VALGRISENCHE

Chalet Epée
Mario Bezzi

Rifugio degli Angeli

COMUNE DI VALSAVARENCHÉ

Città di Chivasso
Federico Chabod
Savoia
Tetras Lyre
Vittorio Emanuele II

COMUNE DI VALTOURNENCHÉ

Barmasse
Duca degli Abruzzi - L'Orioné
Guide del Cervino
Perucca Vuillermoz
Teodulo

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'estensore
Luca PASTEUR

Il Dirigente
Enrico DI MARTINO

Provvedimento dirigenziale 7 agosto 2019, n. 4611.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), della classificazione a tre stelle all'albergo all'insegna "HOTEL HIRONDELLE" di AOSTA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO

Omissis

decide

- 1) di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, la classificazione a tre stelle all'albergo all'insegna "HOTEL HIRONDELLE", situato nel Comune di AOSTA, Fraz. Arpuilles;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'estensore
Luca PASTEUR

Il Dirigente
Enrico DI MARTINO

2. Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.
3. Le présent acte est publié, par extrait, au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,
Luca PASTEUR

Le dirigeant,
Enrico DI MARTINO

Acte du dirigeant n° 4611 du 7 août 2019,

portant classement de *Hotel Hironnelle* d'AOSTE dans la catégorie 3 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers).

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
« STRUCTURES D'ACCUEIL ET COMMERCE »

Omissis

décide

- 1) Pour les raisons visées au préambule, *Hotel Hironnelle*, situé à AOSTE (hameau d'Arpuilles), est classé 3 étoiles.
- 2) Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.
- 3) Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,
Luca PASTEUR

Le dirigeant,
Enrico DI MARTINO

Provvedimento dirigenziale 7 agosto 2019, n. 4612.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), della classificazione a due stelle alla residenza turistico-alberghiera all'insegna "HALLDIS GRESSONEY" di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO

Omissis

decide

- 1) di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, la classificazione a due stelle alla residenza turistico-alberghiera all'insegna "HALLDIS GRESSONEY", situata nel Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN, Loc. Bielciuken;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'estensore
Luca PASTEUR

Il Dirigente
Enrico DI MARTINO

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 26 luglio 2019, n. 1026.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi di diverse missioni.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, come risulta dal prospetto "Variazioni al bilancio di previsione finanziario" allegato alla presente deliberazione;

Acte du dirigeant n° 4612 du 7 août 2019,

portant classement de la résidence touristique et hôtelière Halldis Gressoney de GRESSONEY-SAINT-JEAN dans la catégorie 2 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers).

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
« STRUCTURES D'ACCUEIL ET COMMERCE »

Omissis

décide

- 1) Pour les raisons visées au préambule, la résidence touristique et hôtelière Halldis Gressoney, située à GRESSONEY-SAINT-JEAN (hameau de Bielciuken), est classée 2 étoiles.
- 2) Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.
- 3) Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,
Luca PASTEUR

Le dirigeant,
Enrico DI MARTINO

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1026 du 26 juillet 2019,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2019/2021 de la Région du fait du transfert de crédits entre les fonds de caisse de missions et de programmes différents.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2019/2021 sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « Variations al bilancio di previsione finanziario » et annexé à la présente délibération.

- | | |
|--|---|
| <p>2) di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come risulta dal prospetto “Variazioni al bilancio finanziario gestionale” allegato alla presente deliberazione;</p> <p>3) di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.</p> <hr/> | <p>2) Les rectifications du budget de gestion 2019/2021 sont approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé « <i>Variazioni al bilancio finanziario gestionale</i> » et annexé à la présente délibération.</p> <p>3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.</p> <hr/> |
|--|---|

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2019	2020	2021	
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0001452	TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ENTI LOCALI NELLE SPESE DI GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE ED INABILI	73 04 00 - ASSISTENZA ECONOMICA, TRASFERIMENTI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNALIZZATI	€ -148.800,00			La variazione in diminuzione è necessaria per portare la disponibilità di cassa sui capitoli U0021225 e U0023223. Tale variazione non pregiudica, allo stato attuale, le liquidazioni che si effettueranno entro il 31.12.19 sul capitolo U0001452.
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0023223	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER I SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA A VALERE SUL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	73 04 00 - ASSISTENZA ECONOMICA, TRASFERIMENTI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNALIZZATI	€ 74.400,00			La variazione in aumento è necessaria per liquidare il contributo spettante per l'anno 2018 a AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (impegno 2019/12971 - PD 3621 del 20.06.19).
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0021225	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER I SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	73 04 00 - ASSISTENZA ECONOMICA, TRASFERIMENTI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNALIZZATI	€ 74.400,00			La variazione in aumento è necessaria per liquidare il contributo spettante per l'anno 2018 a ETNOS S.C.R.L. (impegno 2019/12971 - PD 3621 del 20.06.19).
Totale						€ 0,00			

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO					
SPESA					
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2019	2020	2021
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1 - SPESE CORRENTI	€ -148.800,00		
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1 - SPESE CORRENTI	€ 148.800,00		
			€ 0,00		

€ = Cassa

Deliberazione 2 agosto 2019, n. 1053.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per spostamenti tra le dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per il personale.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 29, c. 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1053 du 2 août 2019,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du virement de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux programmes concernant les dépenses de personnel.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les rectifications du budget prévisionnel, du document technique d'accompagnement de celui-ci et du budget de gestion de la Région relatifs à la période 2019/2021 sont approuvées telles qu'elles figurent aux annexes de la présente délibération.
2. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2019	2020	2021		
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023482	SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-3.599,00 -3.599,00	0,00 0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento degli oneri contributivi sul capitolo della missione/programma di destinazione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U0023484	IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-1.031,00 -1.031,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento dell'IRAP sul capitolo della missione/programma di destinazione.
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023483	SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - PERSONALE REGIONALE (14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-74,00 -74,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento dell'assegno nucleo familiare sul capitolo della missione/programma di destinazione
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023341	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - 09.1)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-7.883,00 -7.883,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento delle voci stipendiali sul capitolo della missione/programma di destinazione.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2019	2020	2021		
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023481	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-12.122,00 -12.122,00	0,00 0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento delle voci stipendiali sul capitolo della missione/programma di destinazione.
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U0023344	IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - 09.1)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-670,00 -670,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento dell'IRAP sul capitolo della missione/programma di destinazione.
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023346	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - 09.2)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-7.883,00 -7.883,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento delle voci stipendiali sul capitolo della missione/programma di destinazione.
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023347	SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - 09.2)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-2.261,00 -2.261,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento degli oneri contributivi sul capitolo della missione/programma di destinazione.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2019	2020	2021		
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U0023349	IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE - (4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - 09.2)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-670,00 -670,00	0,00 0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento dell'IRAP sul capitolo della missione/programma di destinazione
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023342	SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - 09.1)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	-2.261,00 -2.261,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per trasferire, a fronte dei trasferimenti disposti con DGR 981/2019, le risorse relative al pagamento degli oneri contributivi sul capitolo della missione/programma di destinazione.
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - ORGANI ISTITUZIONALI	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023274	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	12.122,00 12.122,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione delle voci stipendiali a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - ORGANI ISTITUZIONALI	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023276	SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	3.599,00 3.599,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione degli oneri contributivi a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2019	2020	2021		
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - ORGANI ISTITUZIONALI	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U0023278	IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	1.031,00 1.031,00	0,00 0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione dell'IRAP a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - ORGANI ISTITUZIONALI	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023277	SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - PERSONALE REGIONALE (1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	74,00 74,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione dell'assegno nucleo familiare a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023366	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	7.883,00 7.883,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione delle voci stipendiali a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023367	SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C €	2.261,00 2.261,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione degli oneri contributivi a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2019	2020	2021		
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U0023369	IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C	0,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione dell'IRAP a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.
						€	670,00	670,00		
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023320	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE REGIONALE (1.010 - RISORSE UMANE)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C	0,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione delle voci stipendiali a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.
						€	7.883,00	7.883,00		
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U0023323	IRAP SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE REGIONALE (1.010 - RISORSE UMANE)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C	0,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione dell'IRAP a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.
						€	670,00	670,00		
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023321	SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE REGIONALE (1.010 - RISORSE UMANE)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C	0,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di consentire la liquidazione degli oneri contributivi a seguito del trasferimento di un dipendente come disposto dalla DGR 981/2019 a tutto il 31/12/2019.
						€	2.261,00	2.261,00		
Totale						C	0,00	0,00	0,00	
						€	0,00	0,00	0,00	

C = Competenza
€ = Cassa

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2019	2020	2021	
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	C	-1.340,00	0,00	0,00
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	C	-20.288,00	0,00	0,00
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	C	-1.031,00	0,00	0,00
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	C	10.144,00	0,00	0,00
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	C	670,00	0,00	0,00
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	C	670,00	0,00	0,00
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	C	-15.795,00	0,00	0,00
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	C	10.144,00	0,00	0,00
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - ORGANI ISTITUZIONALI	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	C	15.795,00	0,00	0,00
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - ORGANI ISTITUZIONALI	102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	C	1.031,00	0,00	0,00
			C	0,00	0,00	0,00

C = Competenza

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2019	2020	2021	
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1 - SPESE CORRENTI	C -21.628,00	0,00	0,00	0,00
			€ -21.628,00			
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1 - SPESE CORRENTI	C 10.814,00	0,00	0,00	0,00
			€ 10.814,00			
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	1 - SPESE CORRENTI	C 10.814,00	0,00	0,00	0,00
			€ 10.814,00			
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - ORGANI ISTITUZIONALI	1 - SPESE CORRENTI	C 16.826,00	0,00	0,00	0,00
			€ 16.826,00			
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	1 - SPESE CORRENTI	C -16.826,00	0,00	0,00	0,00
			€ -16.826,00			
			C 0,00	0,00	0,00	0,00
			€ 0,00			

C = Competenza
€ = Cassa

Deliberazione 2 agosto 2019, n. 1054.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi di diverse missioni.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, come risulta dal prospetto “Variazioni al bilancio di previsione finanziario” allegato alla presente deliberazione;
- 2) di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come risulta dal prospetto “Variazioni al bilancio finanziario gestionale” allegato alla presente deliberazione;
- 3) di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1054 du 2 août 2019,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2019/2021 de la Région du fait du transfert de crédits entre les fonds de caisse de missions et de programmes différents.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2019/2021 sont approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé « *Variazioni al bilancio di previsione finanziario* » et annexé à la présente délibération.
- 2) Les rectifications du budget de gestion 2019/2021 sont approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé « *Variazioni al bilancio finanziario gestionale* » et annexé à la présente délibération.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2019	2020	2021	
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0020394	SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE, SULLE RETRIBUZIONI PREVISTE DAI CC.CC.RR.LL E CONTRIBUTO A CARICO DELLA REGIONE PER LA QUOTA D'ISCRIZIONE ED ASSOCIATIVA A FOPADIVA PER IL PERSONALE REGIONALE (CAPITOLO MANTENUTO SOLO PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	€ -11.406,30			La variazione in diminuzione è necessaria per implementare le risorse del capitolo n. U0016777 (accertamenti sanitari preventivi all'assunzione del personale regionale del Corpo Forestale) mantenuto per i soli residui, utilizzando la cassa del capitolo U0020394, senza pregiudicare il pagamento degli oneri contributivi su residui passivi per il 2019
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZION E	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0016777	SPESA PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA (CAPITOLO MANTENUTO SOLO PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	14 00 00 - DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	€ 11.406,30			La variazione in aumento è necessaria al fine di attribuire al capitolo di spesa specifico le risorse di cassa necessarie alla liquidazione della spesa per gli accertamenti sanitari, preliminari al corso di formazione professionale obbligatorio, per l'assunzione di candidati idonei al concorso per agenti forestali.
Totale						€	0,00		

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO					
SPESA					
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2019	2020	2021
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	1 - SPESE CORRENTI	€ -11.406,30		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 - SPESE CORRENTI	€ 11.406,30		
			€ 0,00		

€ = Cassa

Deliberazione 9 agosto 2019, n. 1096.

Aggiornamento delle disposizioni attuative del Capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 inerenti alle sponsorizzazioni nel settore sportivo. revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 281/2011, n. 228/2019 e n. 295/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l'aggiornamento delle disposizione attuative del capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport" inerenti alle sponsorizzazioni nel settore sportivo, come riportato nell'allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 281 in data 11 febbraio 2011, n. 228 in data 27 febbraio 2019 e n. 295 in data 8 marzo 2019;
3. di disporre, ai sensi della legge regionale 25/2010, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. di dare atto che gli oneri derivanti dall'adozione della presente deliberazione trovano copertura sul capitolo U0012743 "Spese per la sponsorizzazione di atleti sportivi valdostani", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità.

Allegato alla DGR n. 1096 in data 9 agosto 2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CAPO IV
DELLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2004. N. 3
INERENTI ALLE SPONSORIZZAZIONI
NEL SETTORE SPORTIVO

In attuazione di quanto previsto agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport", le presenti disposizioni definiscono i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione, i limiti massimi degli importi riconoscibili ai soggetti sponsorizzati e i criteri per la determinazione dell'entità della sponsorizzazione

Délibération n° 1096 du 9 août 2019,

portant mise à jour des dispositions d'application du Chapitre IV de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004, relatif au parrainage dans le domaine des sports, et retrait des délibérations du Gouvernement régional n° 281 du 11 février 2011, n° 228 du 27 février 2019 et n° 295 du 8 mars 2019.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les dispositions d'application du Chapitre IV de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), relatif au parrainage dans le domaine des sports, sont mises à jour et approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe qui fait partie intégrante et substantielle de la présente délibération.
2. Les délibérations du Gouvernement régional n° 281 du 11 février 2011, n° 228 du 27 février 2019 et n° 295 du 8 mars 2019 sont retirées.
3. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste au sens de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010.
4. Les dépenses découlant de l'adoption de la présente délibération sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre U0012743 (Dépenses pour le parrainage des athlètes valdôtains) du budget de gestion 2019/2021 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires.

Annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 1096 du 9 août 2019

DISPOSITIONS D'APPLICATION DU CHAPITRE IV
DE LA LOI RÉGIONALE N° 3 DU 1^{ER} AVRIL 2004
RELATIF AU PARRAINAGE DANS
LE DOMAINE DES SPORTS

En application du deuxième alinéa de l'art. 20 et du premier alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), les présentes dispositions définissent les conditions que les athlètes doivent réunir quant à leur niveau technique et à l'importance des compétitions auxquelles ils participent aux fins de l'obtention du parrainage, les plafonds des montants pouvant être accordés aux athlètes parrainés

richiesta dai soggetti aventi titolo.

Le presenti disposizioni definiscono, inoltre, criteri e modalità di valutazione da utilizzare ai fini della determinazione dell'entità degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione a favore dei singoli atleti richiedenti.

1. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI TESSERATI AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

1.1 Fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalle disposizioni contenute nel Capo IV della l.r. 3/2004, ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione gli atleti devono possedere almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:

- a) atleta inserito nell'organico della squadra nazionale maggiore di specialità nel corso della stagione agonistica oggetto della richiesta di sponsorizzazione nonché di quella immediatamente precedente;
- b) limitatamente alle discipline sportive le cui FSN provvedono alla composizione della squadra nazionale maggiore solo in occasione di particolari e limitati eventi agonistici a livello internazionale (es: tennis, ciclismo, ecc.), ovvero alle discipline la cui attività sportiva internazionale non preveda la composizione di una squadra nazionale maggiore: atleta inserito, alla data di presentazione della domanda, entro il 100° posto della graduatoria mondiale assoluta della specialità (ranking mondiale), partecipante al campionato mondiale in prova unica, comunque denominato, o ad almeno una tappa del circuito costituente la massima rassegna agonistica della specialità a livello mondiale.

1.2 Il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definiti deve essere attestato da parte della FSN di appartenenza.

1.3 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2004.

1.4 L'entità massima degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione è determinata in euro 35.000,00, oneri fiscali inclusi.

1.5 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori

et les critères de détermination du montant à accorder aux ayants droit au titre du parrainage demandé.

Les présentes dispositions définissent, par ailleurs, les critères et les modalités d'évaluation à suivre pour la fixation des montants pouvant être accordés à titre de parrainage en faveur des athlètes qui le demandent.

1. PARRAINAGE DES ATHLÈTES AFFILIÉS À UNE FÉDÉRATION SPORTIVE NATIONALE

1.1 Sans préjudice du respect des conditions requises par les dispositions du Chapitre IV de la LR n° 3/2004, aux fins de l'obtention du parrainage, les athlètes doivent remplir au moins l'une des conditions techniques et sportives ci-après :

- a) Faire partie de l'équipe nationale majeure de la discipline sportive pratiquée pendant la saison de compétition au titre de laquelle le parrainage est requis et avoir fait partie de ladite équipe pendant la saison précédente ;
- b) Limitativement aux disciplines sportives pour lesquelles les fédérations sportives nationales (FSN) pourvoient à composer l'équipe nationale majeure uniquement à l'occasion de certaines compétitions de niveau international (par ex : tennis, cyclisme, etc.) ou aux disciplines pour lesquelles l'activité sportive internationale ne prévoit pas la mise en place d'une équipe nationale majeure : figurer, à la date de présentation de la demande, dans les cent premiers du classement mondial absolu de la discipline (*ranking* mondial), participer au championnat du monde sur une seule épreuve, quelle que soit sa dénomination, ou au moins à une étape du circuit représentant la plus importante compétition de la discipline à l'échelon mondial.

1.2 La possession des conditions techniques et sportives requises au sens des dispositions ci-dessus doit être attestée par la FSN d'appartenance.

1.3 Aux fins de l'évaluation des conditions techniques et sportives des athlètes, les demandes de ces derniers sont soumises au Comité restreint visé à l'art. 18 de la LR n° 3/2004.

1.4 Le montant maximum pouvant être accordé à titre de parrainage est fixé à 35 000 euros, y compris les charges fiscales.

1.5 Pendant la durée de tout contrat passé aux termes des présentes dispositions, aucun autre parrainage au sens du chapitre IV de la LR n° 3/2004 ne peut

rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.

1.6 Alla determinazione degli importi da riconoscersi ai singoli atleti a titolo di sponsorizzazione si provvede considerando i seguenti elementi:

- a) sussistenza e relativa entità di limitazioni nell'esposizione del logotipo regionale;
- b) rilevanza, sotto il profilo promozionale e tecnico-agonistico, del programma agonistico presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004;
- c) rilevanza mediatica della disciplina praticata;
- d) curriculum sportivo dell'atleta;
- e) rilevanza della disciplina/specialità sportiva praticata ai fini della promozione dell'immagine della Valle d'Aosta e delle principali componenti dell'offerta turistico-sportiva del suo territorio.

1.7 Ai fini della determinazione degli importi da riconoscersi a titolo di sponsorizzazione, gli elementi di cui al punto 1.6 sono considerati come segue:

- a) in presenza di limitazioni all'esposizione del logotipo regionale durante lo svolgimento delle diverse fasi di gara, purché derivanti da specifiche prescrizioni imposte dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali competenti ovvero dalle Società di appartenenza e, pertanto, indipendenti dalla volontà dell'atleta, l'ammontare dell'importo da riconoscersi in funzione della rilevanza del programma agonistico, calcolato con le modalità di cui al punto 1.8, lettere a) e b), è decurtato di una percentuale variabile tra il 5 per cento e il 50 per cento in funzione della minore/maggiore ricaduta della limitazione sull'azione promozionale-turistica svolta dall'atleta a favore della Regione; la presenza di eventuali limitazioni all'esposizione del logotipo regionale, come sopra definite, deve essere attestata da parte della Federazione Sportiva Nazionale ovvero della Società sportiva interessata;
- b) la rilevanza del programma agonistico dell'atleta è definita attribuendo alle singole competizioni i punteggi di seguito indicati:

être accordé au même athlète, même s'il est demandé au titre d'une autre discipline sportive.

1.6 Le montant à verser à chaque athlète à titre de parrainage est fixé sur la base des éléments suivants :

- a) Limitations à l'affichage du logo de la Région et importance desdites limitations ;
- b) Importance, du point de vue promotionnel, technique et sportif, du calendrier des compétitions présenté au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/2004 ;
- c) Importance médiatique de la discipline pratiquée ;
- d) CV sportif de l'athlète ;
- e) Importance de la discipline ou de la spécialité pratiquée aux fins de la promotion de l'image de la Vallée d'Aoste et des principales composantes de l'offre touristique et sportive du territoire de celle-ci.

1.7 Aux fins de la fixation du montant à verser à titre de parrainage, les éléments visés au point 1.6 sont pris en compte comme suit :

- a) En cas de limitations à l'affichage du logo de la Région pendant le déroulement des différentes phases de la compétition (à condition que lesdites limitations découlent de prescriptions spécifiques des fédérations sportives nationales ou internationales compétentes ou des sociétés d'appartenance de l'athlète et soient donc indépendantes de la volonté de ce dernier), le montant à reconnaître en fonction de l'importance du calendrier des compétitions, calculé suivant les modalités visées aux lettres a) et b) du point 1.8, est réduit d'un pourcentage allant de 5 à 50 p. 100 en fonction des retombées plus ou moins élevées des limitations sur l'action promotionnelle et touristique exercée par l'athlète en faveur de la Région. La présence d'éventuelles limitations à l'affichage du logo de la Région, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être attestée par la FSN ou par la société sportive concernée ;
- b) L'importance du calendrier des compétitions de l'athlète est établie par l'attribution aux différentes compétitions des points indiqués ci-après :

- | | |
|--|---|
| <p>1) giochi olimpici: punti 50;</p> <p>2) campionati mondiali assoluti individuali: punti 40;</p> <p>3) campionati mondiali assoluti a squadre: punti 15;</p> <p>4) campionati europei assoluti individuali: punti 10;</p> <p>5) campionati europei assoluti a squadre: punti 5;</p> <p>6) campionati italiani assoluti: punti 2;</p> <p>7) circuiti mondiali articolati in più prove: punti 4 per ogni gara;</p> <p>8) circuiti europei articolati in più prove: punti 2 per ogni gara;</p> <p>9) altre gare a livello internazionale: punti 0,50 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 2,50;</p> <p>c) la rilevanza mediatica della disciplina sportiva praticata dall'atleta è determinata mediante l'attribuzione di un punteggio compreso fra 1 e 10, tenuto conto del seguito mediatico di cui la disciplina praticata gode a livello nazionale ed internazionale;</p> <p>d) la rilevanza del curriculum sportivo dell'atleta è valorizzata mediante l'attribuzione di un punteggio per ognuno dei titoli sportivi di seguito indicati conseguiti dal medesimo nell'ultimo quadriennio olimpico, oltre a quello in corso all'atto della presentazione della domanda:</p> <p>1) atleta medagliato ai giochi olimpici in disciplina individuale o a squadre: per ogni medaglia punti 70;</p> <p>2) atleta medagliato ai campionati mondiali assoluti in disciplina individuale o a squadre: per ogni medaglia punti 70;</p> <p>3) atleta classificato entro i primi tre posti della classifica finale di specialità del circuito mondiale individuale assoluto articolato in più prove: punti 70;</p> <p>4) atleta medagliato ai campionati europei assoluti in disciplina individuale o a squadre: per ogni medaglia punti 35;</p> | <p>1) Jeux olympiques : 50 points ;</p> <p>2) Championnat du monde absolu individuel : 40 points ;</p> <p>3) Championnats du monde absolu par équipes : 15 points ;</p> <p>4) Championnat d'Europe absolu individuel : 10 points ;</p> <p>5) Championnat d'Europe absolu par équipes : 5 points ;</p> <p>6) Championnat italien absolu : 2 points ;</p> <p>7) Circuits mondiaux sur plusieurs épreuves : 4 points pour chaque épreuve ;</p> <p>8) Circuits européens sur plusieurs épreuves : 2 points pour chaque épreuve ;</p> <p>9) Autres compétitions internationales : 0,50 point pour chaque compétition, jusqu'à 2,50 points au maximum ;</p> <p>c) L'importance médiatique de la discipline sportive pratiquée par l'athlète est établie par l'attribution d'un nombre de points compris entre 1 et 10, compte tenu du suivi médiatique dont la discipline sportive pratiquée bénéficie à l'échelon national et international ;</p> <p>d) L'importance du CV sportif de l'athlète est établie par l'attribution de points pour chacun des titres sportifs obtenus pendant le dernier quadriennat olympique et celui en cours au moment de la présentation de la demande, à savoir :</p> <p>1) Médailles obtenues aux Jeux olympiques dans une discipline individuelle ou en équipe : 70 points pour chaque médaille ;</p> <p>2) Médailles obtenues au championnat du monde absolu dans une discipline individuelle ou en équipe : 70 points pour chaque médaille ;</p> <p>3) Classement dans les trois premiers du circuit mondial individuel absolu sur plusieurs épreuves : 70 points ;</p> <p>4) Médailles obtenues au championnat d'Europe absolu dans une discipline individuelle ou en équipe : 35 points pour chaque médaille ;</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>5) atleta partecipante ai giochi olimpici in disciplina individuale o a squadre: punti 35;</p> <p>6) atleta partecipante ai campionati mondiali assoluti in disciplina individuale o a squadre: punti 35;</p> <p>7) atleta classificato tra il 4° ed il 10° posto della classifica finale di specialità del circuito mondiale individuale assoluto articolato in più prove: punti 35;</p> <p>8) atleta campione italiano individuale assoluto: punti 10.</p> <p>1.8 La determinazione degli importi delle sponsorizzazioni da riconoscersi ai singoli atleti avviene con le seguenti modalità:</p> <p>a) il 50 per cento delle somme complessive disponibili è destinato alla ripartizione fra i singoli atleti in funzione della rilevanza del programma agonistico, così come determinato in applicazione del punto 1.7 lettere a), b) e c);</p> <p>b) il punteggio complessivo riconosciuto ai singoli atleti con riferimento alla rilevanza del relativo programma agonistico è moltiplicato per il valore mediatico attribuito alla rispettiva disciplina sportiva;</p> <p>c) l'importo di cui alla lettera a) è ripartito fra gli atleti in ragione del rapporto fra il punteggio complessivo calcolato per tutti gli atleti in relazione alla rilevanza dei programmi agonistici ed il punteggio riferito al programma agonistico di ogni singolo atleta;</p> <p>d) il 50 per cento delle somme complessive disponibili è destinato alla ripartizione fra i singoli atleti in funzione del curriculum sportivo, così come determinato in applicazione del punto 1.7 lettera d);</p> <p>e) l'importo di cui alla lettera d) è ripartito fra gli atleti in ragione del rapporto fra il punteggio complessivo calcolato per tutti gli atleti a titolo di curriculum sportivo ed il punteggio riferito al curriculum di ogni singolo atleta;</p> <p>f) gli importi determinati ai sensi dei punti precedenti sono arrotondati per eccesso e per difetto ai cento euro;</p> <p>g) l'importo definito per ogni singolo atleta secondo quanto stabilito dai punti precedenti è incrementato del 50% nel caso in cui l'atleta</p> | <p>5) Participation aux Jeux olympiques dans une discipline individuelle ou en équipe : 35 points ;</p> <p>6) Participation au championnat du monde absolu dans une discipline individuelle ou en équipe : 35 points ;</p> <p>7) Classement entre le 4^e et le 10^e rang du circuit mondial individuel absolu sur plusieurs épreuves : 35 points ;</p> <p>8) Titre de champion italien individuel absolu : 10 points.</p> <p>1.8 Les montants des parrainages à reconnaître aux différents athlètes sont fixés comme suit :</p> <p>a) 50 p. 100 du total des crédits disponibles sont destinés à être répartis entre les différents athlètes en fonction de l'importance du calendrier des compétitions, telle qu'elle est établie en application des lettres a), b) et c) du point 1.7 ;</p> <p>b) Le total des points attribués aux différents athlètes au titre de l'importance du calendrier des compétitions est multiplié par la valeur médiatique attribuée à la discipline sportive pratiquée ;</p> <p>c) Le montant visé à la lettre a) est réparti entre les athlètes en fonction du rapport entre le total des points attribués à tous les athlètes au titre de l'importance des calendriers des compétitions et les points attribués à chaque athlète au titre de son calendrier ;</p> <p>d) 50 p. 100 des crédits disponibles sont répartis entre les différents athlètes en fonction du CV sportif évalué au sens de la lettre d) du point 1.7 ;</p> <p>e) Le montant visé à la lettre d) ci-dessus est réparti entre les athlètes en fonction du rapport entre le total des points attribués à tous les athlètes au titre des CV sportifs et les points attribués à chaque athlète au titre de son CV ;</p> <p>f) Les montants fixés au sens des points précédents sont arrondis à la centaine supérieure ou inférieure ;</p> <p>g) Le montant établi pour chaque athlète au sens des dispositions des points précédents peut être augmenté de 50 p. 100 si l'athlète concerné pra-</p> |
|---|--|

pratici una delle discipline/specialità sportive sottoelencate, ritenute maggiormente idonee a promuovere l'immagine della Valle d'Aosta in quanto identificative delle principali componenti dell'offerta turistico-sportiva regionale:

- Arrampicata sportiva
- Biathlon
- Corsa in montagna
- Ciclismo MTB - cross country
- Ciclismo MTB - downhill
- Ciclismo su strada
- Golf
- Sci alpinismo
- Sci alpino
- Sci di fondo - cross country
- Sci freestyle
- Snowboard
- Skyrunning

2. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI PRATICANTI UNA ATTIVITÀ SPORTIVA NON RIENTRANTE IN UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

2.1. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione di cui all'articolo 20, lettera b) della legge regionale 3/2004, riguardante l'attività sportiva non rientrante in una FSN, la stessa dovrà essere caratterizzata da un importante contenuto motorio ed essere disciplinata a livello nazionale e internazionale da federazioni od organismi che determinino regole e modalità di svolgimento di prove valide per campionati o circuiti, comunque denominati, in ambito nazionale e internazionale.

2.2 Il rapporto di sponsorizzazione è instaurato con atleti che possiedono almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:

- a) atleta inserito nell'organico della rappresentativa nazionale della disciplina, ove prevista, nel corso della stagione agonistica oggetto della richiesta di sponsorizzazione nonché di quella immediatamente precedente;
- b) atleta partecipante al campionato mondiale o campionato, circuito, competizione, comunque denominato, costituente rassegna o evento agonistico a livello mondiale assoluto della specialità.

2.3 Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definito deve essere attestato dall'atleta interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

tique l'une des disciplines ou des spécialités sportives indiquées ci-après, qui sont susceptibles de mieux promouvoir l'image de la Vallée d'Aoste, vu qu'elles ont trait aux principales composantes de l'offre touristique et sportive de la région :

- escalade sportive ;
- biathlon ;
- course de montagne ;
- VTT – *cross-country* ;
- VTT – *downhill* ;
- cyclisme sur route ;
- golf ;
- ski alpinisme ;
- ski alpin ;
- ski de fond ;
- ski freestyle ;
- surf des neiges ;
- skyrunning.

2. PARRAINAGE DES ATHLÈTES PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ SPORTIVE NE RELEVANT PAS D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE NATIONALE

2.1 Aux fins de l'obtention du parrainage au sens de la lettre b) de l'art. 20 de la LR n° 3/2004 concernant les sports ne relevant pas d'une FSN, il est précisé que les disciplines y afférentes doivent être caractérisées par l'effort physique et régies, à l'échelon national et international, par des fédérations ou organismes qui fixent les règles et les modalités de déroulement des épreuves valables pour des championnats ou circuits – quelle que soit leur dénomination – organisés auxdits échelons.

2.2 Les contrats de parrainage sont passés avec les athlètes qui remplissent au moins l'une des conditions techniques et sportives ci-après :

- a) Faire partie de l'équipe nationale majeure de la discipline sportive en cause, lorsque celle-ci existe, pendant la saison de compétition au titre de laquelle le parrainage est requis et avoir fait partie de ladite équipe pendant la saison précédente ;
- b) Participer au championnat mondial de la spécialité sportive en cause ou à un championnat, circuit ou compétition – quelle que soit la dénomination y afférente – tenant lieu de compétition ou de série de compétitions absolue à l'échelon mondial de la spécialité en cause.

2.3 Aux fins de la passation de tout contrat de parrainage, l'athlète concerné doit produire sa déclaration sur l'honneur tenant lieu d'acte de notoriété pour attester qu'il remplit l'une des conditions ci-dessus.

- | | |
|--|---|
| <p>2.4 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2004.</p> <p>2.5 L'entità massima degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione è determinata in euro 17.000,00, oneri fiscali inclusi.</p> <p>2.6 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.</p> <p>2.7 Alla determinazione degli importi da riconoscersi ai singoli atleti a titolo di sponsorizzazione si provvede considerando i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sussistenza e relativa entità di limitazioni nell'esposizione del logotipo regionale;b) rilevanza, sotto il profilo promozionale e tecnico-agonistico, del programma agonistico presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004;c) rilevanza mediatica della disciplina praticata;d) curriculum sportivo dell'atleta;e) rilevanza della disciplina/specialità sportiva praticata ai fini della promozione dell'immagine della Valle d'Aosta e delle principali componenti dell'offerta turistico-sportiva del suo territorio. <p>2.8 Ai fini della determinazione degli importi da riconoscersi a titolo di sponsorizzazione, si osservano le disposizioni di cui ai punti 1.7 e 1.8.</p> <p>3. LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI</p> <p>3.1 In relazione quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2004, qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi degli eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera c), la liquidazione delle somme stabilite dal contratto è disposta riducendone l'importo in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato, fatto salvo che le competizioni non effettuate ma considerate ai fini della determinazione degli importi spettanti a titolo</p> | <p>2.4 Aux fins de l'évaluation des conditions techniques et sportives des athlètes, les demandes de ces derniers sont soumises au Comité restreint visé à l'art. 18 de la LR n° 3/2004.</p> <p>2.5 Le montant maximum susceptible d'être octroyé à titre de parrainage est fixé à 17 000 euros, y compris les charges fiscales.</p> <p>2.6 Pendant la durée de tout contrat passé aux termes des présentes dispositions, aucun autre parrainage au sens du chapitre IV de la LR n° 3/2004 ne peut être accordé au même athlète, même s'il est demandé au titre d'une autre discipline sportive.</p> <p>2.7 Le montant du parrainage à verser à chaque athlète est fixé compte tenu des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Limitations à l'affichage du logo de la Région et importance desdites limitations ;b) Importance, du point de vue promotionnel, technique et sportif, du calendrier des compétitions présenté au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/2004 ;c) Importance médiatique de la discipline pratiquée ;d) CV sportif de l'athlète concerné ;e) Importance de la discipline ou de la spécialité pratiquée aux fins de la promotion de l'image de la Vallée d'Aoste et des principales composantes de l'offre touristique et sportive du territoire de celle-ci. <p>2.8 Aux fins de la détermination du montant du parrainage, il est fait application des dispositions visées aux points 1.7 et 1.8.</p> <p>3. LIQUIDATION DES MONTANTS DUS</p> <p>3.1 Relativement aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 3/2004, lorsque le sportif sponsorisé n'a pas participé, pour quelque raison que ce soit, à au moins deux tiers des compétitions prévues par le calendrier présenté au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23 de ladite loi, les montants à liquider au sens du contrat de parrainage sont calculés proportionnellement au nombre de compétitions auxquelles l'athlète a effectivement participé pendant la période concernée, sans préjudice de la possibilité de remplacer la participation aux compétitions considérées aux</p> |
|--|---|

lo di sponsorizzazione possano ritenersi utilmente sostituite mediante la partecipazione dell'atleta stesso ad almeno altrettanti eventi agonistici considerati di valore tecnico superiore o equipollente, ancorché non previsti nel calendario suddetto.

4. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE GIOVANILI.

4.1 Il rapporto di sponsorizzazione previsto dal Capo IV della l.r. 3/2004 può essere inoltre instaurato con atleti affermati ai più alti livelli agonistici nelle categorie giovanili, limitatamente a quelle di seguito indicate:

- a) categoria Juniores, comunque denominata, costituente la categoria giovanile riservata agli atleti di fascia di età immediatamente inferiore alla categoria assoluta;
- b) categoria giovanile riservata agli atleti di fascia di età superiore alla categoria Juniores, ove prevista, ma la cui attività sportiva sia considerata attività agonistica giovanile e non assoluta (ad es. Under20, Under23, Promesse, ecc...);
- c) categoria Juniores, comunque denominata, nell'ambito delle discipline sportive la cui attività agonistica giovanile è strutturata come indicato alla lettera b).

4.2 Il rapporto di sponsorizzazione previsto dal capo IV della l.r. 3/2004 può essere altresì instaurato con atleti affermati ai massimi livelli agonistici che, seppur in fascia di età appartenente ad una categoria giovanile, sono inseriti, per acquisiti meriti sportivi di maggior livello, in squadre nazionali di categoria assoluta.

4.3 Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione riguardante l'attività sportiva non rientrante in una FSN, la stessa dovrà essere caratterizzata da un importante contenuto motorio ed essere disciplinata a livello nazionale e internazionale da federazioni od organismi che determinino regole e modalità di svolgimento di prove valide per campionati o circuiti, comunque denominati, in ambito nazionale e internazionale.

4.4 Fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalle disposizioni contenute nel capo IV della l.r. 3/2004, gli atleti richiedenti devono possedere ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:

fins de la détermination du montant du parrainage mais non disputées par la participation à au moins autant de compétitions d'une valeur technique égale ou supérieure éventuellement non prévues dans le calendrier en cause.

4. PARRAINAGE DES ATHLÈTES RELEVANT DES CATÉGORIES JEUNES

4.1 Les contrats de parrainage au sens du Chapitre IV de la LR n° 3/2004 peuvent également être passés avec les athlètes des catégories jeunes indiquées ci-dessous qui réussissent aux plus hauts niveaux de compétition :

- a) Catégorie juniores, quelle qu'en soit la dénomination, soit la catégorie jeunes réservée aux athlètes de la classe d'âge immédiatement inférieure à la catégorie absolue ;
- b) Catégorie jeunes réservée aux athlètes de la classe d'âge supérieure à l'éventuelle catégorie juniores mais dont l'activité est considérée comme activité de compétition jeunes et non pas absolue (par exemple l'activité en tant que U20, U23, *Promesse*, etc.) ;
- c) Catégorie juniores, quelle qu'en soit la dénomination, dans les disciplines sportives dont l'activité de compétition jeunes est organisée comme prévu par la lettre b).

4.2 Les contrats de parrainage au sens du chapitre IV de la LR n° 3/2004 peuvent également être passés avec les athlètes qui réussissent aux plus hauts niveaux de compétition et qui, même s'ils relèvent d'une catégorie jeunes, font partie, du fait de leurs mérites sportifs, d'une équipe nationale de catégorie absolue.

4.3 Aux fins de l'obtention du parrainage concernant les sports ne relevant pas d'une FSN, il est précisé que les disciplines y afférentes doivent être caractérisées par l'effort physique et régies, à l'échelon national et international, par des fédérations ou organismes qui fixent les règles et les modalités de déroulement des épreuves valables pour des championnats ou circuits – quelle que soit leur dénomination – organisés auxdits échelons.

4.4 Sans préjudice du respect des conditions requises par les dispositions du Chapitre IV de la LR n° 3/2004, aux fins de l'obtention du parrainage, les athlètes doivent remplir au moins l'une des conditions techniques et sportives ci-après :

- a) atleta inserito, relativamente alla specialità sportiva praticata, nell'organico della squadra nazionale (ove prevista) di una delle categorie sopra descritte, partecipante ad almeno cinque competizioni rientranti nel calendario nazionale e/o internazionale;
- b) limitatamente alle discipline sportive le cui FSN provvedono alla composizione della squadra nazionale di categoria solo in occasione di particolari e limitati eventi agonistici (es: tennis, ciclismo, atletica leggera ecc.), ovvero alle discipline la cui attività sportiva internazionale non preveda la composizione di una squadra nazionale di categoria: atleta dichiarato di interesse nazionale dalla competente Federazione, partecipante ad almeno cinque competizioni rientranti nel calendario nazionale e/o internazionale.
- 4.5 Il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definiti deve essere attestato da parte della FSN di appartenenza ovvero, nel caso di atleti praticanti una disciplina sportiva non rientrante in una FSN, da parte della federazione o dall'organismo che sovrintende a tale disciplina sportiva in ambito nazionale, di cui al punto 4.3.
- 4.6 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera e), della l.r. 3/2004.
- 4.7 L'entità dell'importo riconoscibile a titolo di sponsorizzazione è determinato forfetariamente in massimi euro 500,00 (cinquecento/00), oneri fiscali inclusi. Qualora le disponibilità finanziarie annualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio regionale non risultassero sufficienti a dare idonea copertura a tutte le richieste di sponsorizzazione, con particolare riferimento a quelle riservate alle categorie assolute di cui ai precedenti punti 1. e 2., l'importo forfetario previsto verrà ridotto proporzionalmente in ragione del numero di richieste pervenute.
- 4.8 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del Capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.
- 4.9 Ai fini della liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di sponsorizzazione, si osservano le disposizioni di cui al punto 3.
- a) Faire partie de l'équipe nationale de l'une des catégories susmentionnées au titre de la discipline sportive pratiquée et participer à au moins cinq compétitions inscrites sur le calendrier des compétitions nationales et/ou internationales ;
- b) Limitativement aux disciplines sportives pour lesquelles les FSN pourvoient à composer l'équipe nationale de la catégorie concernée uniquement à l'occasion de certaines compétitions de niveau international (par ex : tennis, cyclisme, athlétisme, etc.) ou aux disciplines pour lesquelles l'activité sportive internationale ne prévoit pas la mise en place d'une équipe nationale : avoir été reconnu en tant qu'athlète d'envergure nationale par la FSN compétente et participer à au moins cinq compétitions inscrites sur le calendrier des compétitions nationales et/ou internationales.
- 4.5. La possession des conditions techniques et sportives requises au sens des dispositions ci-dessus doit être attestée par la FSN d'appartenance ou, dans le cas d'un athlète pratiquant un sport ne relevant pas d'une FSN, par la fédération ou par l'organisme qui encadre ce sport à l'échelon national au sens du point 4.3.
- 4.6 Aux fins de l'évaluation des conditions techniques et sportives des athlètes, les demandes de ces derniers sont soumises au Comité restreint qui se prononce au sens de la lettre e) du quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2004.
- 4.7 Le montant maximum susceptible d'être octroyé à titre de parrainage est fixé à 500,00 euros, y compris les charges fiscales. Si les crédits disponibles au chapitre correspondant du budget annuel régional ne sont pas suffisants pour financer toutes les demandes de parrainage, et notamment celles relatives aux catégories absolues visées aux points 1 et 2, le montant des parrainages est réduit en fonction du nombre de demandes présentées.
- 4.8 Pendant la durée de tout contrat passé aux termes des présentes dispositions, aucun autre parrainage au sens du Chapitre IV de la LR n° 3/2004 ne peut être accordé au même athlète, même s'il est demandé au titre d'une autre discipline sportive.
- 4.9 Aux fins de la liquidation du montant du parrainage, il est fait application des dispositions visées au point 3.

5. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI

5.1 Il rapporto di sponsorizzazione previsto dal Capo IV della l.r. 3/2004 può essere inoltre instaurato con atleti diversamente abili affermati ai più alti livelli agonistici. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione si osservano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2.

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di HONE. Deliberazione 6 agosto 2019, n. 26.

Esame richiesta di sdemanializzazione viabilità comunale ricadente all'interno del comprensorio di riordino fondiario presentata dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Hône - Bard.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di approvare, al fine di concludere nel più breve tempo possibile l'iter già avviato nel 2001, la sdemanializzazione delle aree indicate in planimetria, pubblicando ai sensi di legge al BUR il presente provvedimento ai fini della sua efficacia.
2. di trasmettere copia della presente al Consorzio di Miglioramento Fondario "Hône- Bard".
3. di demandare all'Ufficio tecnico comunale l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto.
4. di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari.

5. PARRAINAGE DES ATHLÈTES EN SITUATION DE HANDICAP

5.1 Les contrats de parrainage au sens du Chapitre IV de la LR n° 3/2004 peuvent également être passés avec les athlètes en situation de handicap qui réussissent aux plus hauts niveaux de compétition. Aux fins de la conclusion desdits contrats, il est fait application des dispositions des points 1 et 2.

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune de HÔNE. Délibération n° 26 du 6 août 2019,

portant examen de la demande, déposée par le Consortium d'amélioration foncière « Hône – Bard », en vue de la désaffectation de délaissés de routes communales situés à l'intérieur de la zone faisant l'objet des travaux de réorganisation foncière.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Aux fins de l'achèvement, dans les plus brefs délais, de la procédure engagée en 2001, les zones indiquées dans le plan annexé à la présente délibération sont désaffectées ; dans le respect des dispositions en vigueur, cette dernière est publiée au Bulletin officiel de la Région afin qu'elle puisse déployer ses effets.
2. La présente délibération est transmise au Consortium d'amélioration foncière « Hône – Bard ».
3. Le Bureau technique communal est chargé de l'accomplissement des obligations découlant de la présente délibération.
4. Lors de la publication de la présente délibération au sens du point 1, celle-ci est transmise aux chefs de groupe du Conseil.